

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA  
Consorzio di irrigazione e bonifica  
NOVARA

## **REGOLAMENTO**

**PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI CONSORZIALI**

**Quinquennio 1/1/2025-31/12/2029**



ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA  
Consorzio di irrigazione e bonifica  
NOVARA

**REGOLAMENTO**

**PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI CONSORZIALI**

(approvato dal Consiglio d'Amministrazione  
con provvedimento **28 febbraio 2024 n. 4.B**)

**Quinquennio 1/1/2025-31/12/2029**



## INDICE

<b>Capo I - LE NORME DI CARATTERE GENERALE</b> .....	Pag.	13
Art. I, 1 - Le elezioni degli Organi consorziali per il quinquennio 1/1/2025-31/12/2029 .....	"	13
" I, 2 - I Consorziati .....	"	13
" I, 3 - Le funzioni istituzionali dell'Associazione e le acque consorziali . . . .	"	14
" I, 4 - Le utilizzazioni delle acque consorziali .....	"	14
" I, 5 - Gli Utenti irrigui, gli Utenti industriali, gli Utenti di bonifica idraulica	"	15
" I, 6 - Le modalità di votazione: i criteri generali .....	"	15
 <b>Capo II - GLI UTENTI IRRIGUI: L'ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DEI DISTRETTI A GESTIONE AUTONOMA, DEI RAPPRESENTANTI DEI DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA E DEI RAPPRESENTANTI DEI TENIMENTI ISOLATI</b> .....	Pag.	16
Art. II, 1 - I tipi di Utenti irrigui .....	"	16
" II, 2 - L'elettorato attivo e le iscrizioni nelle liste elettorali .....	"	16
" II, 3 - L'elettorato passivo .....	"	17
" II, 4 - Le Assemblee distrettuali in funzione elettorale .....	"	17
" II, 5 - Gli Organi distrettuali ed i Rappresentanti da eleggere .....	"	17
" II, 6 - L'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati .....	"	18
" II, 7 - La determinazione del numero dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati di ciascuna Zona .....	"	18
" II, 8 - La determinazione, ai fini elettorali, della contribuzione media annua quadriennale di ogni Consorziato e di quella di ciascun tipo di Utente irriguo (Distretti e Tenimenti Isolati) .....	"	19
" II, 9 - I voti spettanti al Consorziato .....	"	19
" II, 10 - Le liste elettorali .....	"	20
" II, 11 - Data e luogo delle elezioni .....	"	21
" II, 12 - I certificati elettorali .....	"	21

Art. II, 13 -	Le deleghe .....	Pag.	22
" II, 14 -	La presentazione delle liste dei candidati .....	"	22
" II, 15 -	Le schede per la votazione .....	"	23
" II, 16 -	Gli Uffici elettorali .....	"	24
" II, 17 -	Le modalità per le votazioni .....	"	24
" II, 18 -	La validità delle votazioni .....	"	25
" II, 19 -	Lo scrutinio - La convalidazione - La dichiarazione dei risultati ....	"	25
" II, 20 -	I ricorsi .....	"	26
" II, 21 -	La proclamazione degli eletti .....	"	26
" II, 22 -	La notificazione agli eletti .....	"	26
" II, 23 -	La copertura dei posti vacanti .....	"	27
" II, 24 -	L'elezione dei Presidenti dei Distretti a gestione autonoma .....	"	27
" II, 25 -	La decadenza degli Amministratori, dei Rappresentanti e dei Consultori uscenti .....	"	27

**Capo III - GLI UTENTI DI BONIFICA IDRAULICA DELLA ZONA SPECIALE  
VALLE DEL TICINO: L'ELEZIONE DEL COMITATO DI ZONA** Pag. 28

Art. III, 1 -	Aventi diritto al voto .....	"	28
" III, 2 -	Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi .....	"	28
" III, 3 -	Elenco degli aventi diritto al voto .....	"	28
" III, 4 -	Diritto e esercizio di voto. ....	"	29
" III, 5 -	Convocazione degli aventi diritto al voto .....	"	29
" III, 6 -	Deleghe .....	"	30
" III, 7 -	Modalità di votazione .....	"	30
" III, 8 -	Candidati e sottoscrittori delle liste .....	"	31
" III, 9 -	Elettorato attivo e passivo .....	"	31
" III, 10 -	Presentazione e accettazione delle liste .....	"	31
" III, 11 -	Seggio elettorale .....	"	32
" III, 12 -	Espressione del voto e validità delle votazioni .....	"	32

Art. III, 13 - Spoglio dei voti .....	Pag.	32
" III, 14 - Lo scrutinio - La convalidazione - La dichiarazione dei risultati .....	"	33
" III, 15 - I ricorsi .....	"	33
" III, 16 - La proclamazione degli eletti .....	"	33
" III, 17 - Accettazione .....	"	33
" III, 18 - La copertura dei posti vacanti .....	"	34

**Capo IV - GLI UTENTI IRRIGUI: LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA E L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ZONE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI .....** Pag. 35

Art. IV, 1 - La costituzione dei Comitati di Zona .....	"	35
" IV, 2 - La convocazione dei Comitati di Zona per l'elezione dei Delegati .....	"	35
" IV, 3 - Il Presidente ed il Segretario della riunione elettorale .....	"	36
" IV, 4 - La validità della riunione elettorale .....	"	36
" IV, 5 - La composizione dell'Ufficio elettorale .....	"	37
" IV, 6 - Le votazioni e le schede elettorali .....	"	37
" IV, 7 - Le modalità di votazione .....	"	37
" IV, 8 - La validità delle votazioni .....	"	38
" IV, 9 - Lo scrutinio .....	"	38
" IV, 10 - La dichiarazione dei risultati elettorali .....	"	38
" IV, 11 - I ricorsi .....	"	39

**Capo V - GLI UTENTI INDUSTRIALI: LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DEGLI UTENTI INDUSTRIALI E L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI TALI UTENTI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI .....** Pag. 40

Art. V, 1 - I tipi di Utenti industriali .....	"	40
" V, 2 - I Rappresentanti degli Utenti industriali .....	"	40
" V, 3 - La determinazione ai fini elettorali della contribuzione media quadriennale degli Utenti industriali .....	"	40
" V, 4 - La costituzione dei Comitati degli Utenti industriali .....	"	41

Art. V, 5 -	La convocazione dei Comitati degli Utenti industriali per l'elezione dei Delegati .....	Pag.	41
" V, 6 -	Le modalità di votazione .....	"	41
" V, 7 -	Altre norme .....	"	43

**Capo VI - LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL COLLEGIO DEGLI ARBITRI .....** Pag. 44

Art. VI, 1 -	La composizione dell'Assemblea dei Delegati .....	"	44
" VI, 2 -	La proclamazione degli eletti e la costituzione dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica ..	"	44
" VI, 3 -	La notificazione agli eletti .....	"	45
" VI, 4 -	La copertura dei posti resisi vacanti nell'Assemblea dei Delegati .....	"	45
" VI, 5 -	La decadenza dei Delegati uscenti .....	"	45
" VI, 6 -	Gli Organi da eleggere da parte dell'Assemblea dei Delegati .....	"	45
" VI, 7 -	La convocazione dell'Assemblea dei Delegati .....	"	46
" VI, 8 -	Il Presidente ed il Segretario della riunione assembleare .....	"	46
" VI, 9 -	La validità della riunione assembleare .....	"	46
" VI, 10 -	La composizione dell'Ufficio elettorale .....	"	46
" VI, 11 -	L'elenco dei Delegati .....	"	47
" VI, 12 -	Le schede elettorali .....	"	47
" VI, 13 -	La facoltà del Consiglio d'Amministrazione di proporre candidati .....	"	47
" VI, 14 -	Le modalità di votazione .....	"	48
" VI, 15 -	La validità delle votazioni .....	"	48
" VI, 16 -	L'elezione del Presidente .....	"	48
" VI, 17 -	La rappresentanza degli Utenti irrigui e degli Utenti di bonifica idraulica nel Consiglio d'Amministrazione .....	"	48
" VI, 18 -	La rappresentanza degli Utenti industriali nel Consiglio d'Amministrazione .....	"	48
" VI, 19 -	L'elezione del Consiglio d'Amministrazione .....	"	49

Art. VI, 20 - L'elezione di uno dei membri effettivi e di uno dei membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti .....	Pag.	49
" VI, 21 - L'elezione del Collegio degli Arbitri .....	"	50
" VI, 22 - Lo scrutinio .....	"	50
" VI, 23 - La dichiarazione dei risultati elettorali e la proclamazione degli eletti .....	"	50
" VI, 24 - I ricorsi .....	"	51
" VI, 25 - La notificazione agli eletti .....	"	51
" VI, 26 - La durata delle cariche .....	"	51
" VI, 27 - L'elezione del Presidente, del Cancelliere e del Vice Cancelliere del Collegio degli Arbitri .....	"	51

**Capo VII - GLI UTENTI IRRIGUI: IL REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE O LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEL DISTRETTO .....** Pag. 52

Art. VII, 1 - La modificazione della forma di gestione del Distretto .....	"	52
" VII, 2 - La richiesta di referendum .....	"	52
" VII, 3 - Le modalità per la convocazione dei Consorziati e le norme per il referendum .....	"	52
" VII, 4 - I risultati del referendum .....	"	53
" VII, 5 - La proclamazione dei risultati .....	"	53
" VII, 6 - La scelta della forma di gestione del Distretto .....	"	53

**Capo VIII - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

Art. VIII, 1 - Le funzioni attribuite al Direttore Generale.....	"	54
--	---	----



# **REGOLAMENTO**

**PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI CONSORZIALI**



## Capo I - LE NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. I, 1

#### *Le elezioni degli Organi consorziali per il quinquennio 1/1/2025-31/12/2029*

La convocazione dei Consorziati per l'elezione degli Organi consorziali è indetta dal Presidente dell'Associazione, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:

- in via ordinaria, ogni cinque anni e almeno 180 giorni prima della scadenza;
- in via straordinaria, quando occorra provvedere alla rinnovazione di Organi consorziali ai sensi dell'art. 15 dello Statuto consorziale.

Le elezioni per il quinquennio 1° gennaio 2025-31 dicembre 2029 si svolgono secondo le norme dello Statuto, del presente Regolamento elettorale ed altresì in base alle deliberazioni o provvedimenti che verranno adottati in materia dai vigenti Organi statutari secondo le rispettive competenze.

Dell'avvio delle operazioni elettorali viene dato avviso mediante manifesto da affiggere, non oltre il 14 giugno 2024 e per una durata di 15 giorni consecutivi, agli Albi dell'Associazione e dei Comuni del comprensorio o mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione.

I nuovi Organi consorziali decadranno il 31/12/2029.

### Art. I, 2

#### *I Consorziati*

Sono Consorziati, ossia fanno parte del Consorzio, sono automaticamente iscritti ad ogni effetto di legge e del presente Statuto nel catasto consortile ed il loro rapporto con il Consorzio è disciplinato dalle norme statutarie e regolamentari che li riguardano, essendo soggetti al vincolo consorziale:

- a) i proprietari dei terreni agricoli irrigati o irrigabili con le acque in gestione al Consorzio o con le riproduzioni, per via superficiale (colatori ecc.) o sotterranea (fontanili, pozzi ecc.), delle acque stesse all'interno del comprensorio consortile (Utenti irrigui proprietari);
- b) gli affittuari dei suddetti terreni i quali, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza per le spese di esercizio (Utenti irrigui affittuari);
- c) i proprietari dei beni, anche extragricoli, che traggono beneficio dalla gestione di opere di bonifica e di altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica e cioè dalle funzioni che il Consorzio svolge in qualità di consorzio di bonifica (Beneficiari di bonifica).

*(art. 6 dello Statuto).*

Le norme contenute nei successivi articoli e relative ai Consorziati proprietari debbono intendersi estese, in via analogica e in quanto compatibili, anche ai Consorziati affittuari.

#### Art. I, 3

##### *Le funzioni istituzionali dell'Associazione e le acque consorziali*

Sono funzioni istituzionali “di competenza esclusiva” del Consorzio nella sua qualità di consorzio di irrigazione, cioè funzioni che la legislazione vigente attribuisce specificatamente a tale tipo di consorzio, tra gli altri:

- a) la gestione dell'irrigazione, intesa come manutenzione, esercizio e tutela dei canali della rete principale e delle reti distributive, dei relativi manufatti ed impianti e delle risorse naturali interessate (suolo e acqua) (*art. 2.A.a dello Statuto*);
- b) gli usi plurimi dell'acqua irrigua e cioè l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive (*art. 2.A.b dello Statuto*);

Sono funzioni istituzionali “di competenza esclusiva” del Consorzio nella sua qualità di Consorzio di bonifica, tra gli altri, la gestione di opere di bonifica riguardanti la sicurezza idraulica di settori del comprensorio e di altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica, comprese quelle il cui beneficio - e quindi la relativa contribuenza - si estenda anche ai beni extragricoli (*art. 2.C.c dello Statuto*).

La gestione dell'irrigazione e il soddisfacimento degli usi plurimi dell'acqua irrigua costituiscono l'attività principale del Consorzio, attività che viene svolta mirando ad un utilizzo della risorsa idrica il più possibile parsimonioso, razionale e rispondente all'interesse generale, anche attraverso il riuso dell'acqua ed il riordino irriguo.

Alla gestione dell'irrigazione e al soddisfacimento degli usi plurimi dell'acqua irrigua il Consorzio provvede utilizzando le “acque consorziali” ossia quelle derivate dalle diverse fonti idriche esterne ed interne al comprensorio consorziale, comprese le acque sorgive, costituite da fontanili e corsi d'acqua “sorgenti”, avute in concessione o comunque spettanti al Consorzio stesso (*v. art. 8 dello Statuto*).

#### Art. I, 4

##### *Le utilizzazioni delle acque consorziali*

Le utilizzazioni delle acque consorziali - denominate “dispense” - si distinguono in:

- a) “dispense irrigue”, quando le acque vengono utilizzate per l'irrigazione di terreni agricoli; sono “estive” o “jemali” a seconda della stagione irrigatoria in cui si effettuano;
- b) “dispense industriali”, quando le acque vengono utilizzate per attività produttive diverse dall'irrigazione dei terreni agricoli: comprendono le “dispense industriali per la produzione idroelettrica” e le “dispense industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi” (*v. art. 9 dello Statuto*) e cioè per usi ritenuti di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione assimilabili alle dispense industriali e la cui contribuenza annua risulti superiore al valore minimo fissato dal Consiglio stesso (€ 10.000,00).

Come previsto dalle norme legislative e regolamentari riguardanti i canali demaniali, “*le dispense per usi industriali si associano a quelle per gli usi agricoli, alle quali sono sempre subordinate*” (*art. 33 del R.D. 29 marzo 1906 n. 121*).

Art. I, 5

*Gli Utenti irrigui, gli Utenti industriali, gli Utenti di bonifica idraulica*

Sono “Utenti della rete principale” tutti i titolari delle dispense della rete stessa.

In relazione alle due categorie di dispense, irrigue e industriali, vi sono due categorie di Utenti: quelli irrigui e quelli industriali.

Sono considerati “Utenti irrigui della rete principale” i titolari delle dispense irrigue che si effettuano da tale rete; essi fanno parte del Consorzio e sono quindi Consorziati a tutti gli effetti e il loro rapporto con il Consorzio è regolato dalle norme statutarie e regolamentari che li riguardano (*art. 10 dello Statuto*).

Sono considerati “Utenti industriali” i titolari delle “dispense industriali” - ossia delle utilizzazioni delle acque consorziali per attività produttive diverse dall’irrigazione dei terreni agricoli - che si effettuano sia sulla rete principale sia su canali derivati.

Gli Utenti industriali fanno parte del Consorzio e sono quindi Consorziati: il loro rapporto con il Consorzio è però regolato esclusivamente dalle norme delle apposite convenzioni approvate dal Consiglio d’Amministrazione ed è limitato alla durata che è indicata nelle convenzioni stesse unitamente alle modalità di effettuazione della dispensa e ai criteri di applicazione dei contributi in ragione del beneficio (*art. 13 dello Statuto*).

Ai fini del presente Regolamento sono altresì presi in considerazione gli Utenti di bonifica idraulica, cioè i proprietari degli immobili, anche extragricoli (Beneficiari di Bonifica) della Zona Valle del Ticino. (*v. art. 68 dello Statuto*).

Ai fini elettorali, agli Utenti irrigui si applicano le disposizioni dei Capi II, IV, VI e VII, agli Utenti di bonifica idraulica quelle del Capo III e agli Utenti industriali quelle dei Capi V e VI del presente Regolamento.

Art. I, 6

*Le modalità di votazione: i criteri generali*

Per l’elezione:

- dell’Amministrazione Distrettuale da parte della relativa Assemblea nei Distretti a gestione autonoma,
  - del Rappresentante e della Consulta nei Distretti a gestione diretta,
  - dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati nei Comitati di Zona,
- ad ogni Consorziato iscritto nelle liste elettorali spetta un numero di voti che è correlato alla contribuenza media del Consorziato stesso in base ad un sistema decrescente atto ad assicurare un’adeguata rappresentanza anche ai Consorziati di piccola contribuenza.

Per l’elezione dei membri dell’Assemblea dei Delegati:

- nei Comitati di Zona, ad ogni Consorziato spetta un voto per ogni Distretto rappresentato; ove il Consorziato rappresenti i Tenimenti Isolati ed anche uno o più Distretti, allo stesso spetta, oltre al voto attribuitogli quale rappresentante dei Tenimenti Isolati, anche un voto per ciascuno dei Distretti rappresentati;
- nel Comitato degli Utenti industriali, ad ogni Consorziato spetta un voto per ogni impianto od utilizzazione.

Nelle Amministrazioni Distrettuali, nell’Assemblea dei Delegati, nel Consiglio d’Amministrazione e negli Organi della Gestione speciale bonifica tutte le votazioni avvengono attribuendo un voto a ciascuno dei membri presenti (voto “pro-capite”) (*art. 19 dello Statuto*).

## **Capo II - GLI UTENTI IRRIGUI: L'ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DEI DISTRETTI A GESTIONE AUTONOMA, DEI RAPPRESENTANTI DEI DISTRETTI A GESTIONE DIRETTA E DEI RAPPRESENTANTI DEI TENIMENTI ISOLATI**

### **Art. II, 1**

#### *I tipi di Utenti irrigui*

Gli Utenti irrigui della rete principale sono, di norma, i “Distretti” (che possono essere “a gestione autonoma” o “a gestione diretta”) e i “Tenimenti Isolati”; in casi particolari, secondo le norme del Regolamento, possono costituirsi forme speciali di Tenimenti Isolati (“Coutenze”, “Fondi Accorpati Irrigati Direttamente” e “Fondi Sparsi Irrigati Direttamente”) (v. art. 10 dello Statuto).

I Distretti ed i Tenimenti Isolati, anche nelle forme speciali ad essi assimilate (Coutenze, Fondi Accorpati Irrigati Direttamente, Fondi Sparsi Irrigati Direttamente) sono raggruppati in “Zone” d’irrigazione.

### **Art. II, 2**

#### *L'elettorato attivo e le iscrizioni nelle liste elettorali*

Sono iscritti nelle liste elettorali tutti i Consorziati che alla data del 31/12/2023 abbiano compiuto i diciotto anni di età, godano dei diritti civili e che al momento dell’iscrizione siano in regola con il pagamento dei contributi 2023; hanno diritto di voto tutti i Consorziati iscritti nelle liste elettorali.

Saranno accolte solo quelle domande di nuova iscrizione pervenute entro il 1° luglio 2024.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

Per le proprietà in comunione e per le società semplici o di fatto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza dei cointestatari calcolata secondo il valore delle quote; in mancanza di accordo o designazione, è iscritto il primo cointestatario della proprietà nella corrispondente partita del catasto consorziale (art. 16 dello Statuto).

A tale scopo i condomini devono designare mediante procura o delega, con firma autenticata da un Notaio o - dietro presentazione di fotocopia della carta d’identità del delegante - da un Funzionario (\*) dell’Associazione che conserverà per gli atti copia delle suddette delega e carta d’identità, quello fra essi che li deve rappresentare nelle elezioni. Nel caso di coniugi comproprietari non legalmente separati, è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, che attesti chi dei due coniugi debba essere iscritto nelle liste elettorali. In mancanza di designazione ovvero nel caso di opposizione da parte di altri comproprietari, la proprietà comune è rappresentata di diritto dal primo intestatario della corrispondente partita del catasto consorziale. Gli stessi criteri si applicano, in via analogica, nel caso di più affittuari di uno stesso terreno che abbiano ottenuto l’iscrizione nel catasto consorziale.

Per i Comuni è iscritto il Sindaco o suo delegato.

---

(\*) Ai fini del presente Regolamento con il termine Funzionario si intende un Dirigente o un Capo Ufficio o un Capo Gruppo Operativo.

Per i beni enfiteutici il diritto di voto spetta all'enfiteuta; per i beni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il diritto stesso spetta al proprietario, con facoltà però di delegare l'usufruttuario (*art. 16 dello Statuto*), con dichiarazione sottoscritta del delegante e fotocopia della sua carta d'identità.

### Art. II, 3 *L'elettorato passivo*

Sono eleggibili i Consorziati iscritti nelle liste elettorali e in regola con il pagamento dei contributi consorziali.

Non sono eleggibili o, se eletti, decadono dalle cariche consorziali:

- i non appartenenti al Consorzio;
- coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o liti pendenti o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il Consorzio;
- coloro i quali esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso (*art. 17 dello Statuto*).

### Art. II, 4 *Le Assemblee distrettuali in funzione elettorale*

In funzione elettorale l'Assemblea Distrettuale è convocata dal Presidente del Consorzio, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:

- in via ordinaria, ogni cinque anni e almeno 90 giorni prima della scadenza, per il normale rinnovo degli Organi istituzionali;
- in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla rinnovazione degli Organi istituzionali nel corso del quinquennio.

L'Assemblea Distrettuale provvede all'elezione dell'Amministrazione Distrettuale (*art. 21.A dello Statuto*).

### Art. II, 5 *Gli Organi distrettuali ed i Rappresentanti da eleggere*

In ciascun Distretto a gestione autonoma i Consorziati sono convocati per eleggere l'Amministrazione Distrettuale composta dai membri eletti dall'Assemblea Distrettuale; i componenti sono sette quando i Consorziati del Distretto sono almeno duecento e cinque quando sono in numero inferiore.

In previsione del rinnovo degli Organi istituzionali, su proposta dell'Amministrazione Distrettuale in carica, il Consiglio d'Amministrazione può autorizzare un diverso numero di componenti dell'Amministrazione stessa ed un criterio di assegnazione del numero di voti spettanti ad ogni Consorziato diverso da quello previsto dallo Statuto.

In presenza di particolari situazioni locali il Consiglio d'Amministrazione può, in via eccezionale, mantenere, ove già sussistano, suddivisioni del territorio distrettuale in circoscrizioni minori (Gruppi ecc.), fissando il numero dei componenti l'Amministrazione Distrettuale da eleggere per ciascuna circoscrizione e le modalità di votazione per l'elezione dei componenti stessi (*v. art. 22 dello Statuto*).

In ciascun Distretto a gestione diretta i Consorziati sono convocati per eleggere il "Rappresentante" del Distretto e, quando prevista, la Consulta del Distretto.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio indicare i Distretti a gestione diretta il cui Rappresentante debba essere assistito da una Consulta e fissare, per ognuno di tali Distretti, il numero dei componenti la rispettiva Consulta (*art. 27 dello Statuto*).

L'elezione dei membri delle Consulte avviene insieme a quella del Rappresentante del Distretto e con le stesse norme e modalità previste per le elezioni delle Amministrazioni dei Distretti a gestione autonoma. In casi particolari la Consulta potrà essere direttamente nominata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Rappresentante del Distretto.

In presenza di particolari situazioni locali il Consiglio d'Amministrazione può, in via eccezionale, mantenere, ove già sussistano, suddivisioni del territorio distrettuale in circoscrizioni minori (Gruppi ecc.), fissando il numero dei componenti la Consulta da eleggere per ciascuna circoscrizione e le modalità di votazione per l'elezione dei componenti stessi (*v. art. 27 dello Statuto*).

Nella Zona Cavo Montebello per ciascun Distretto vengono eletti due Rappresentanti. (*v. art. 25.A dello Statuto*).

## Art. II, 6

### *L'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati*

In funzione elettorale, l'Assemblea dei Consorziati titolari dei Tenimenti Isolati e delle forme speciali ad essi assimilate (Coutenze, Fondi Accorpati Irrigati Direttamente, Fondi Sparsi Irrigati Direttamente) è convocata dal Presidente del Consorzio, previo provvedimento del Consiglio d'Amministrazione:

- in via ordinaria, ogni cinque anni e almeno 90 giorni prima della scadenza, per il normale rinnovo degli Organi istituzionali;
- in via straordinaria, quando occorra provvedere, in base alle norme statutarie, alla rinnovazione degli Organi istituzionali nel corso del quinquennio.

La predetta Assemblea provvede all'elezione dei "Rappresentanti dei Tenimenti Isolati" in seno al Comitato di Zona.

(*v. art. 29.A dello Statuto*)

## Art. II, 7

### *La determinazione del numero dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati di ciascuna Zona*

In ogni Zona d'irrigazione i Consorziati dei Tenimenti Isolati e delle forme speciali ad essi assimilate nominano un numero di Rappresentanti determinato dal rapporto tra la contribuzione complessiva dei Tenimenti Isolati della Zona stessa (compresa quella delle forme speciali ad essi assimilate) e la contribuzione media dei Distretti (a gestione autonoma e a gestione diretta) nell'intero comprensorio del Consorzio (*v. art. 29.A dello Statuto*).

Nella Zona Cavo Montebello, considerato che a' sensi dell'*art. 30 dello Statuto* fanno parte del Comitato di Zona entrambi i Rappresentanti di ciascun Distretto, il numero dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati da eleggere sarà quello che si ottiene dividendo la contribuzione media annua dei Tenimenti Isolati stessi per il rapporto tra la contribuzione media annua dei Distretti e il numero dei loro Rappresentanti, con arrotondamento al numero intero superiore.

Art. II, 8

*La determinazione, ai fini elettorali, della contribuzione media annua quadriennale di ogni Consorziato e di quella di ciascun tipo di Utente irriguo (Distretti e Tenimenti Isolati)*

Va considerato che tutte le operazioni elettorali si svolgono nel corso dell'ultimo esercizio del quinquennio e, pertanto, prima che tale esercizio sia compiuto; non essendo quindi possibile utilizzare i dati di contribuzione definitivi concernenti detto esercizio, la contribuzione da considerare ai fini elettorali per gli Utenti irrigui è quella relativa ai primi quattro esercizi del quinquennio, con la precisazione che la contribuzione stessa è quella inerente ai seguenti tipi di "contributi ordinari":

- contributo "delle dispense irrigue" (contributo principale "comprensoriale"; contributi principali "acqua irrigua estiva" e "acqua irrigua jemale", compresi tutti i relativi contributi speciali in cui gli stessi si suddividono);
- contributo "di assistenza per i Distretti";
- contributo "di gestione per i Distretti a gestione diretta".

Nei casi in cui fosse impossibile stabilire la media quadriennale annua dei contributi, sarà presa in considerazione la media triennale o biennale o, in difetto anche di essa, l'importo del contributo corrisposto o da corrispondere nell'unica annata irrigua disponibile.

Art. II, 9

*I voti spettanti al Consorziato*

Ad ogni Consorziato iscritto nelle liste elettorali spetta un numero di voti che è in relazione alla media annua (determinata secondo le norme di cui all'art. II, 8 del presente Regolamento) dei contributi consorziali versati nel quadriennio precedente e che corrisponde all'applicazione dei criteri previsti dalla seguente tabella:

**Per gli iscritti nelle liste dei Distretti e dei Tenimenti Isolati**

CONTRIBUTI		NUMERO DEI VOTI
da euro	fino a euro	
-	49,99	1
50,00	129,99	2
130,00	249,99	3
250,00	409,99	4
410,00	609,99	5
610,00	859,99	6
860,00	1.139,99	7
1.140,00	1.459,99	8
1.460,00	1.819,99	9
1.820,00	2.219,99	10
2.220,00	2.659,99	11
2.660,00	3.139,99	12
3.140,00	3.669,99	13
3.670,00	4.229,99	14
4.230,00	4.829,99	15

a € 4.830,00 in poi il numero dei voti risulterà dall'applicazione della formula

$$v = \sqrt{\frac{c}{20}}$$

(nella quale "v" indica il numero dei voti e "c" l'importo dei contributi) con arrotondamento del numero dei voti all'unità superiore se i primi decimali ottenuti superano il 50 ed a quella inferiore nel caso contrario.

Rimane fermo che:

- per i Distretti per i quali non fosse possibile stabilire alcuna cifra di contributi, il numero di voti è determinato in base alle superfici coltivate e con riferimento alle medie contributive registrate nei Distretti vicini;
- i Distretti a gestione autonoma potranno adottare altri criteri di votazione con regolamenti da approvarsi dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consorzio iscritto nelle liste elettorali per terreni ricadenti in più Zone o in più Distretti ha diritto, in ciascuna circoscrizione, ad un numero di voti determinato per ogni circoscrizione con le sopra specificate modalità, tenendo conto solamente dei terreni ivi posseduti.

Ai Consorziati titolari di dispense irrigue di diritto (gratuite, a canoni correlati, a canoni indipendenti) sono attribuiti la metà dei voti che loro spetterebbero qualora tali dispense fossero soggette alla normale contribuzione.

La stessa persona fisica può essere iscritta nelle liste elettorali sia in nome proprio, se Consorzio, sia, anche più volte, in rappresentanza di persone giuridiche, con il numero di voti rispettivamente spettanti a ciascun soggetto.

Ogni Consorzio non può comunque essere iscritto nella lista elettorale della circoscrizione cui appartiene - anche se trattasi di Distretto a gestione autonoma con norme speciali di votazione approvate dal Consiglio d'Amministrazione - con più del 10 per cento dei voti totali spettanti a tutti i Consorziati della stessa circoscrizione; qualora, pertanto, un Consorzio disponga di un numero di voti superiore al 10%, viene iscritto nella lista con un numero di voti pari al 10% (arrotondato per difetto) dell'originario totale di voti dell'intera lista.

Nel caso in cui l'affittuario di un fondo consorzio abbia ottenuto - così come previsto dal precedente art. 1,2 - l'iscrizione nel catasto consorziale e nei ruoli di contribuzione per le spese di esercizio, la contribuzione relativa a tale fondo deve essere ripartita tra il proprietario e l'affittuario in proporzione dei rispettivi contributi corrisposti, fermo restando però che la contribuzione relativa al contributo "comprensoriale" o, nel caso di Distretti, a quello "territoriale" si considera comunque di pertinenza del proprietario e convenzionalmente valutata nella misura del 20% della contribuzione complessiva relativa al fondo in questione. Il proprietario non potrà comunque avere meno di un voto.

## Art. II, 10

### *Le liste elettorali*

Le liste elettorali relative ai Distretti a gestione diretta e quelle dei Tenimenti Isolati vengono formate e messe in pubblicazione dai competenti Uffici Zonali in collaborazione con la Direzione Generale; quelle dei Distretti a gestione autonoma, dai Segretari distrettuali.

Le liste elettorali devono contenere per ciascun avente diritto al voto:

- a) per le persone fisiche:
  - le generalità;
  - il codice fiscale;
  - il numero dei voti;
- b) per le persone giuridiche, società, proprietà in comunione, Comuni, minori, incapaci, interdetti e inabilitati:
  - la ragione sociale, il codice fiscale e/o la partita IVA;
  - le generalità dei rispettivi legali rappresentanti o tutori;
  - il numero dei voti.

Le liste, approvate e firmate dal Presidente dell'Associazione, sono pubblicate, a seconda della data prevista per le elezioni, in un periodo compreso tra il 16 luglio e il 10 settembre 2024 all'Albo del Comune maggiormente interessato per territorio e sul sito dell'Associazione per otto giorni consecutivi affinché i Consorziati ne prendano cognizione e possano presentare eventuali ricorsi.

Della pubblicazione delle liste viene data notizia mediante manifesto da affiggere nei Comuni territorialmente interessati o modalità equivalente e sul sito dell'Associazione.

Il termine utile per la presentazione dei ricorsi contro la formazione delle liste elettorali scade cinque giorni dopo l'ultimo di pubblicazione delle liste stesse. I ricorsi, in carta libera, devono essere presentati, mediante raccomandata, al competente Ufficio Zonale, che provvederà al loro sollecito inoltro alla Direzione Generale, unendovi le proprie osservazioni in merito. Per errori meramente materiali si provvederà in qualsiasi momento e anche d'ufficio.

Il Consiglio d'Amministrazione o il Presidente ai sensi *dell'art. 44/e dello Statuto*, nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione, decide inappellabilmente sui ricorsi interposti, disponendo le eventuali variazioni da apportare alle relative liste elettorali.

Non saranno in alcun caso considerate "ricorsi" contro la formazione delle liste elettorali le richieste d'iscrizione nel catasto consorziale, pervenute oltre i termini previsti al precedente art. II,2, 2° comma.

#### Art. II, 11

##### *Data e luogo delle elezioni*

Il Consiglio d'Amministrazione delibera la convocazione dei Consorziati per l'elezione degli Organi consorziali. (*v. art. 39.B.a dello Statuto*)

Il Presidente dell'Associazione stabilisce la data delle elezioni, fissando il luogo e l'ora dell'adunanza in ogni Distretto o Zona.

La convocazione dei Consorziati è effettuata mediante manifesti - indicanti il luogo, il giorno e l'orario della riunione - da affiggere, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione e da lasciare esposto fino al giorno della votazione stessa, agli Albi dell'Associazione, a quelli dei Comuni territorialmente interessati e, per i Distretti, all'Albo distrettuale, ove esista e mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione.

#### Art. II, 12

##### *I certificati elettorali*

I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, predisposti sulla base delle risultanze di queste ultime a cura degli Uffici che hanno formato le liste stesse, devono essere inviati agli elettori almeno dieci giorni prima della votazione.

I certificati devono contenere l'indicazione: del cognome e nome del Consorziato e del relativo numero d'iscrizione nella lista elettorale; del numero dei voti spettantigli; del luogo, del giorno e dell'orario della votazione.

Il Consorziato che non abbia ricevuto il certificato elettorale, entro il giorno precedente quello della votazione può ritirarne personalmente un duplicato presso l'Ufficio che ha formato la lista elettorale, durante l'orario di apertura dell'Ufficio stesso.

Art. II, 13  
*Le deleghe*

Ciascun Consorziato o suo legale rappresentante può delegare l'esercizio del suo diritto di voto a persona maggiore di età, purchè Consorziato o comproprietario dei medesimi terreni del Consorziato delegante; la firma di delega deve essere autenticata da un Notaio o - dietro presentazione di fotocopia della carta d'identità del delegante - da un Funzionario dell'Associazione almeno 3 giorni lavorativi prima del giorno previsto per le votazioni (non è necessaria la delega del Notaio nel caso in cui fosse delegato il comproprietario dei medesimi terreni del Consorziato delegante).

Ciascun Consorziato (persona fisica) può altresì delegare il proprio affittuario, i genitori, il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle, gli zii ed i nipoti, anche se non consorziati, senza bisogno che la delega sia autenticata ma comunque dietro presentazione di fotocopia della carta d'identità del delegante. Nel caso di coniugi comproprietari il diritto di voto può essere esercitato da uno qualsiasi dei coniugi senza necessità di delega.

Le fotocopie delle carte d'identità presentate per le deleghe devono essere allegate ai certificati elettorali relativi, opportunamente compilati, e consegnate all'Ufficio Elettorale della Direzione unitamente al materiale elettorale.

Una stessa persona può rappresentare più Consorziati fino ad un massimo di cinque voti, oltre ai propri, o un solo Consorziato qualunque sia il numero dei voti; essa tuttavia può rappresentare più enti collettivi, corpi morali o società, indipendentemente dal numero di voti spettanti, quando ne abbia la legale rappresentanza.

Art. II, 14  
*La presentazione delle liste dei candidati*

*a) Distretti*

Per l'elezione delle Amministrazioni Distrettuali, dei Rappresentanti e delle Consulte di Distretto possono essere presentate liste di candidati, rispettivamente, da parte della maggioranza (metà più uno) degli Amministratori in carica, da parte dei Rappresentanti di Distretto o della maggioranza dei Consultori in carica oppure da parte di tanti Consorziati che rappresentino complessivamente non meno del 20% della superficie dei terreni compresi nel Distretto e che siano in numero non inferiore a dieci.

I candidati - il cui numero non può superare quello dei Consorziati da eleggere - e i presentatori delle relative liste devono essere iscritti nella lista elettorale del Distretto.

Come già detto all'art. II, 3 del presente Regolamento non possono peraltro essere eletti alle cariche sociali - e, quindi, proposti quali candidati - gli iscritti nelle liste elettorali per i quali ricorra una delle cause d'ineleggibilità specificate *dall'art. 17 dello Statuto consorziale*.

Dei candidati proposti devono essere indicati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio o residenza, eventuale PEC; con la lista dovrà essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di ogni candidato; nessuno può accettare la candidatura in più di una lista di uno stesso Distretto.

Qualora la lista non sia presentata dagli Organi in carica (Amministratori, Rappresentanti di Distretto o Consultori), la firma dei presentatori deve essere autenticata da un Notaio o - dietro presentazione delle carte d'identità - da un Funzionario dell'Associazione, che conserverà per gli atti fotocopia delle carte d'identità stesse.

Le liste dei candidati devono essere presentate in triplice copia nelle ore di ufficio ed entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, all'Ufficio Zonale territorialmente competente, il quale ne restituirà ai presentatori un esemplare munito di un timbro con la data di ricevimento e contrassegnato da un numero progressivo e provvederà ad inoltrarne un esemplare alla Direzione Generale, unitamente alle dichiarazioni di accettazione. L'Ufficio Zonale informerà l'Ufficio Elettorale di eventuali note cause di ineleggibilità.

#### *b) Tenimenti Isolati*

Per l'elezione dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati possono essere presentate in ciascuna Zona liste di candidati da parte della maggioranza (metà più uno) dei Rappresentanti in carica oppure da parte di Consorziati di Tenimenti Isolati o di una delle forme speciali ad essi assimilate (Coutenze, Fondi Accorpati Irrigati Direttamente, Fondi Sparsi Irrigati Direttamente).

I presentatori delle liste di candidati, quando non siano i Rappresentanti in carica, devono essere in numero non inferiore a cinque e rappresentare complessivamente una superficie di terreno non inferiore al 20% della superficie complessiva dei Tenimenti Isolati, o di una delle forme speciali ad essi assimilate (Coutenze, Fondi Accorpati Irrigati Direttamente, Fondi Sparsi Irrigati Direttamente) di quella Zona.

I candidati ed i presentatori delle liste devono essere iscritti nella lista elettorale dei Tenimenti Isolati della Zona per la quale la lista è presentata; le firme dei presentatori stessi - quando la lista non sia presentata dai Rappresentanti in carica - devono essere autenticate da un Notaio o - dietro presentazione delle carte d'identità - da un Funzionario dell'Associazione, che conserverà per gli atti fotocopia delle carte d'identità stesse.

Come già detto al precedente punto a), non possono peraltro essere eletti alle cariche sociali - e, quindi, proposti quali candidati - gli iscritti nelle liste elettorali per i quali ricorra una delle cause d'ineleggibilità specificate dall'art. II,3 del presente Regolamento.

Dei candidati proposti - il cui numero non può superare quello dei Consorziati da eleggere - devono essere indicati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio o residenza, eventuale PEC; con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di ogni candidato; nessuno può accettare la candidatura in più di una lista dei Tenimenti Isolati di una stessa Zona.

Le liste dei candidati devono essere presentate in triplice copia nelle ore di ufficio ed entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, all'Ufficio Zonale territorialmente competente, il quale ne restituirà ai presentatori un esemplare munito di un timbro con la data di ricevimento e contrassegnato da un numero progressivo e provvederà ad inoltrarne un esemplare alla Direzione Generale, unitamente alle dichiarazioni di accettazione. L'Ufficio Zonale informerà l'Ufficio Elettorale di eventuali note cause di ineleggibilità.

### Art. II, 15

#### *Le schede per la votazione*

Le schede elettorali sono fornite esclusivamente dall'Associazione e sono di colore:

- *giallo* per l'elezione delle Amministrazioni dei Distretti a gestione autonoma;
- *verde* per l'elezione dei Rappresentanti e delle Consulte dei Distretti a gestione diretta;
- *rosa* per l'elezione dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati.

Le schede devono essere differenziate in modo da rappresentare l'unità di voto ed i multipli necessari affinché il diritto di voto possa essere esercitato con il minor numero di schede possibile.

Il numero dei voti rappresentato da ciascuna scheda deve essere stampigliato sulla stessa.

Qualora sia presentata una lista di candidati, sulla scheda devono essere stampate le generalità dei candidati stessi, secondo l'ordine in cui essi figurano nella lista presentata.

Qualora le liste presentate siano più di una, esse vengono riportate sulla scheda secondo l'ordine cronologico in cui sono pervenute all'Ufficio competente.

In testa a ciascuna lista ed accanto a ciascuno dei nomi dei candidati viene stampata una casella per l'espressione del voto. Sulla scheda deve essere lasciato sufficiente spazio con tante righe in bianco quanti sono i Consorziati da eleggere, perché possano esservi scritte le generalità di quelli non compresi nella lista o nelle liste presentate ai quali l'elettore intende dare il proprio voto.

Sulla scheda deve essere indicato il numero dei Consorziati da eleggere.

Le schede - debitamente munite, a pena di nullità, del timbro dell'Associazione - sono consegnate al Presidente dell'Ufficio elettorale.

## Art. II, 16 *Gli Uffici elettorali*

Nell'ambito di ogni Distretto o di ogni Zona vengono costituiti uno o più Uffici elettorali, i quali sono presieduti da un Consorziato, coadiuvato da un Segretario, anche non Consorziato, entrambi nominati dal Presidente dell'Associazione (v. precedente art. I,1).

Il Presidente dell'Ufficio elettorale è assistito - durante le votazioni - da uno Scrutatore Consorziato nominato tra i presenti all'inizio delle operazioni dallo stesso Presidente dell'Ufficio elettorale.

Al Presidente e al Segretario dell'Ufficio elettorale e allo Scrutatore viene corrisposta un'indennità nella misura che sarà stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

## Art. II, 17 *Le modalità per le votazioni*

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Costituito l'Ufficio elettorale, il Presidente dà inizio alle operazioni di voto. Gli iscritti nella lista elettorale vengono ammessi a votare man mano che si presentano all'Ufficio suddetto.

Per essere ammesso a votare il Consorziato deve presentare al Presidente dell'Ufficio il certificato elettorale (che l'Ufficio stesso dovrà trattenere e trasmettere all'Ufficio Elettorale di Direzione a elezione conclusa) e, se richiestone, un documento personale di riconoscimento.

Il Presidente dell'Ufficio consegna al Consorziato la scheda o le schede di votazione in base al numero di voti ad esso spettanti, quale risulta dalla lista elettorale e dal certificato elettorale.

L'elettore ha diritto di votare per Consorziati non compresi nella lista o nelle liste di candidati presentate, purché iscritti nella lista elettorale.

Per esprimere il proprio voto l'elettore può:

- apporre un segno nell'apposita casella "voto per l'intera lista"; in tal caso risultano votati tutti i candidati proposti;

- cancellare uno o più dei candidati proposti; in tal caso si intendono votati soltanto i candidati proposti non cancellati, anche se non risulta segnata l'apposita casella "voto per l'intera lista" e anche se non è stato apposto un segno nelle caselle stampate a fianco dei candidati proposti non cancellati;
- cancellare uno o più dei candidati proposti e sostituirli - tutti o solo alcuni - con altri nominativi scelti tra i Consorziati iscritti nella lista elettorale; in tal caso si intendono votati tutti i nominativi non cancellati e i nuovi aggiunti nelle righe appositamente predisposte a fianco dei nominativi cancellati anche se, inavvertitamente, fosse stato apposto un segno sulla casella "voto per l'intera lista";
- cancellare uno o più dei candidati proposti e sostituirli - tutti o solo alcuni - con altri nominativi scelti tra i Consorziati iscritti nella lista elettorale; in tal caso si intendono votati tutti i nominativi non cancellati e i nuovi aggiunti nelle righe appositamente predisposte a fianco dei nominativi cancellati anche se, inavvertitamente, fosse stato apposto un segno sulla casella "voto per l'intera lista";
- scrivere (individuando comunque in modo univoco) nelle righe appositamente predisposte a fianco dei nominativi dei candidati proposti i nominativi scelti tra i Consorziati iscritti nella lista elettorale; analogamente, in caso di mancanza di lista di candidati; il voto per l'intera lista prevale su un'eventuale segno apposto su singolo candidato della lista stessa.

Non può essere votato, a pena di nullità, un numero di candidati superiore a quello da eleggere, quale è indicato sulla scheda.

Compilata la scheda, l'elettore la piega e la consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale, che la depone nell'urna. Nel contempo uno dei componenti l'Ufficio elettorale appone la propria firma sulla lista elettorale accanto al nome del votante.

Trascorsa l'ora indicata per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente dell'Ufficio dichiara chiusa la votazione. Gli aventi diritto al voto che al momento della chiusura della votazione si trovino nella sala sono ammessi a votare.

#### Art. II, 18

##### *La validità delle votazioni*

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti e dei votanti.

#### Art. II, 19

##### *Lo scrutinio - La convalidazione - La dichiarazione dei risultati*

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale, previo riscontro del numero dei voti rappresentati dalle schede contenute nell'urna con quello dei voti complessivamente spettanti a coloro che hanno votato, procede alle operazioni di scrutinio, al termine delle quali viene redatto apposito "verbale delle operazioni di votazione e di scrutinio", che deve essere firmato seduta stante dai componenti l'Ufficio.

A parità di voti la preferenza è data a chi risulti avere la maggior contribuzione così come adottata per la determinazione del numero dei voti nelle liste elettorali (v. precedente art. II, 9).

Il Presidente dell'Ufficio elettorale, udito il parere dello Scrutatore, decide in via provvisoria su tutte le eventuali difficoltà e contestazioni riguardanti le operazioni elettorali; di tutte deve farsi menzione nel suddetto verbale, a cui dovranno essere allegati i documenti eventualmente presentati.

Il verbale, tutti gli atti delle elezioni, le schede (comprese quelle nulle o non utilizzate), i certificati elettorali, le deleghe ed ogni altro atto vengono immediatamente chiusi in un plico sigillato e firmato dai componenti l'Ufficio e da qualunque elettore volesse apporvi la propria firma. Detto plico deve essere sollecitamente inoltrato alla Direzione Generale per mezzo dell'Ufficio Zonale.

Il Presidente dell'Associazione, assistito dal Direttore Generale e dal Segretario della medesima, esamina i verbali ed i relativi allegati, corregge gli eventuali errori materiali, procede su tutte le contestazioni verbalizzate, convalida le elezioni e dichiara il risultato delle votazioni. Di queste operazioni viene redatto il "verbale di convalida delle elezioni e di dichiarazione dei risultati elettorali", contenente l'elencazione degli eletti; tale verbale, firmato dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Segretario, viene dichiarato consultabile per i cinque giorni successivi alla pubblicazione stessa mediante apposito avviso all'Albo on line dell'Associazione.

#### Art. II, 20

##### *I ricorsi*

Contro lo svolgimento delle operazioni elettorali, la convalida delle elezioni e la dichiarazione del risultato delle votazioni è ammesso ricorso, da parte dei Consorziati, al Consiglio d'Amministrazione.

I ricorsi devono pervenire alla Direzione Generale entro cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo on line dell'avviso di consultabilità del verbale di convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Consiglio d'Amministrazione esamina e decide sui ricorsi presentatigli.

#### Art. II, 21

##### *La proclamazione degli eletti*

Si intendono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, fatta esclusione degli ineleggibili a norma di Statuto.

La proclamazione degli eletti avviene mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione nei casi in cui siano stati presentati ricorsi contro lo svolgimento delle operazioni elettorali; in assenza di ricorsi, la proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente con la sottoscrizione del "verbale di convalida delle elezioni e dichiarazione dei risultati elettorali" di cui al 5° comma del precedente art. II, 19.

A parità di voti la preferenza è data a chi risulti avere la maggior contribuzione così come adottata per la determinazione del numero dei voti nelle liste elettorali (v. precedente art. II, 9).

#### Art. II, 22

##### *La notificazione agli eletti*

L'elezione:

- ad Amministratore di Distretto a gestione autonoma,
- a Rappresentante o a Consultore di Distretto a gestione diretta,
- a Rappresentante di Tenimento Isolato,

viene notificata agli interessati dal Presidente dell'Associazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta o mezzo equivalente (PEC).

#### Art. II, 23

##### *La copertura dei posti vacanti*

Qualora uno o più membri eletti rinunzino alla carica entro cinque giorni dal ricevimento della notificazione o, entro tale termine, non abbiano o abbiano perso la qualità per essere eletti (*art. 17 dello Statuto*) o in caso di decesso, sono chiamati a coprire i posti residui vacanti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Qualora gli eventi di cui sopra si verificano durante il quinquennio di durata in carica, il Consiglio d'Amministrazione, in attesa che si renda possibile ed opportuno procedere a nuove consultazioni elettorali, ha la facoltà di coprire il posto divenuto vacante con la nomina del Consorziato che nelle ultime elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto oppure può deliberare di consentire, pur in presenza di un posto vacante, la prosecuzione della gestione con i rimanenti componenti. Nel caso in cui non fosse possibile sostituire un Rappresentante può essere chiamato a coprire il posto resosi vacante un Consultore.

Nel caso di venir meno di membro eletto in rappresentanza di Società od Ente in genere, lo stesso sarà sostituito da altro rappresentante designato da detta Società od Ente.

#### Art. II, 24

##### *L'elezione dei Presidenti dei Distretti a gestione autonoma*

Le Amministrazioni Distrettuali provvedono, non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento delle notificazioni di cui al precedente art. II,22, all'elezione del Presidente del Distretto scegliendolo tra i propri componenti.

Ogni Amministratore dispone di un solo voto, qualunque sia la sua contribuenza.

Il nominativo del Presidente eletto deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Generale dell'Associazione.

Dell'avvenuta elezione il Presidente dell'Associazione dà atto ufficialmente all'interessato con apposita comunicazione.

#### Art. II, 25

##### *La decadenza degli Amministratori, dei Rappresentanti e dei Consultori uscenti*

Gli Amministratori dei Distretti a gestione autonoma, i Rappresentanti e i Consultori dei Distretti a gestione diretta e i Rappresentanti dei Tenimenti Isolati eletti per il precedente quinquennio decadono contestualmente alla data della proclamazione dei nuovi eletti.

### **Capo III - GLI UTENTI DI BONIFICA IDRAULICA DELLA ZONA SPECIALE VALLE DEL TICINO: L'ELEZIONE DEL COMITATO DI ZONA**

#### Art. III, 1

##### *Aventi diritto al voto*

Per l'elezione del Comitato di Zona della Zona Speciale Valle del Ticino hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili - anche extragricoli - tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica, che alla data del 31 dicembre 2023 abbiano compiuto i 18 anni di età, godano dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento dei contributi.

#### Art. III, 2

##### *Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi*

Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'art. III,1.

I legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle comunioni o dei soggetti collettivi esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.

I soggetti indicati al precedente art. III,1 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in Comuni diversi.

Il voto è esercitato nel seggio elettorale istituito presso la Sede di Pavia dell'Associazione.

#### Art. III, 3

##### *Elenco degli aventi diritto al voto*

L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base dei ruoli (avvisi di pagamento o altri strumenti di riscossione dei contributi) relativi all'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni, adottati dal Consiglio d'Amministrazione.

L'elenco è depositato presso la sede del Consorzio e contestualmente pubblicato sul relativo sito istituzionale, almeno centoventi giorni antecedenti al primo giorno di elezione e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati nel sito del Consorzio e sulla stampa locale. I soggetti iscritti nell'elenco e altri Consorziati che ritengono di avere titolo all'iscrizione possono presentare al Consorzio richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco provvisorio e alle richieste di rettifica di cui al comma 2 del presente articolo e approva l'elenco definitivo decorsi almeno quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo; la decisione è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di cui al comma precedente.

Art. III, 4  
*Diritto e esercizio di voto*

Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto all'interno della propria fascia di contribuenza.

In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, sia agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate o di più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.

Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.

Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli artt. 36 e 41 del Codice Civile.

Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.

I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui commi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono consegnati al momento del voto direttamente al Presidente del seggio. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto e autocertificato con allegata fotocopia dei documenti di identità dei deleganti. La delega è consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio.

Art. III, 5  
*Convocazione degli aventi diritto al voto*

Il Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, entro il 31 maggio 2024, fissa la data delle votazioni per l'elezione degli organi consorziali, che si svolgono nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 6 ottobre 2024.

Della convocazione e del procedimento di formazione delle liste dei candidati al Comitato della Zona Speciale Valle del Ticino deve essere data tempestiva ed ampia notizia mediante pubblicazione sul sito del Consorzio e su ogni altro mezzo idoneo.

L'Associazione, successivamente all'informativa di cui al precedente comma 2, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, dà comunicazione scritta e personale agli aventi diritto al voto, nonché tempestiva e ampia comunicazione sul territorio con le modalità di cui al precedente comma 2, delle date di svolgimento delle elezioni, delle candidature presentate e del seggio presso cui si svolgono le operazioni elettorali relative alla formazione/costituzione del Comitato di Zona.

Nel caso gli aventi diritto al voto siano in numero tale da rendere la comunicazione scritta e personale, di cui al precedente comma 3, particolarmente gravosa e concretamente pregiudizievole per l'interesse pubblico, l'Associazione può darne notizia con le sole modalità di cui al precedente comma 2.

Art. III, 6  
*Deleghe*

Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti delegati della comunione, di tutori e curatori, possono farsi sostituire da altro Consorziato, avente diritto al voto e appartenente alla medesima fascia di contribuenza, mediante delega conferita con atto sottoscritto, autenticato dal Notaio o dal Segretario Comunale o - dietro presentazione di fotocopia della carta d'identità del delegante - da un Funzionario dell'Associazione (nel qual caso, almeno tre giorni lavorativi prima del giorno previsto per l'elezione). La delega può essere consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio, che ne prende nota nel verbale.

Ciascun soggetto può esercitare non più di due deleghe.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi in carica, nonché ai dipendenti dell'Associazione.

Art. III, 7  
*Modalità di votazione*

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli aventi diritto al voto di cui al precedente art. III,1 sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza proporzionale al rapporto tra il carico contributivo complessivo della fascia stessa e il totale della contribuenza consortile, garantendo l'elezione di almeno due rappresentanti per fascia nel Comitato di Zona; gli aventi diritto al voto eleggono un numero totale di 9 rappresentanti nel Comitato di Zona. In ciascuna delle prime due fasce un seggio è assegnato, in ogni caso, alla lista di minoranza se esistente, mentre nella terza fascia alla lista che ottiene più voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati arrotondando all'unità i resti, mentre il restante terzo dei seggi è attribuito alla lista che segue la prima per numero di voti. Le fasce sono così ripartite:

- a) alla prima fascia appartengono i Consorziati aventi diritto al voto tenuti al pagamento di un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale degli aventi diritto al voto;
- b) alla seconda fascia appartengono i Consorziati aventi diritto al voto tenuti al pagamento di un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia, ed il numero totale degli aventi diritto al voto, decurtato del numero degli aventi diritto al voto appartenenti alla prima fascia;
- c) alla terza fascia appartengono i Consorziati aventi diritto al voto che non appartengono alle fasce di cui alle lettere a) e b).

Ogni fascia non può eleggere un numero di rappresentanti nel Comitato di Zona superiore alla metà dei componenti da eleggere nel Comitato medesimo; i seggi eventualmente in eccesso sono riassegnati alle altre fasce in modo proporzionale alla contribuenza totale di ciascuna fascia.

Art. III, 8  
*Candidati e sottoscrittori delle liste*

Entro il termine massimo delle ore dodici del 30 giugno 2024 un numero minimo di 50 Consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto per la prima fascia, di 50 consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto per la seconda fascia e di 30 consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto per la terza fascia, possono presentare all'Associazione liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia contributiva di riferimento, scelti tra Consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto.

In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono essere in numero almeno pari e comunque non superiore al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.

Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dagli stessi candidati e complete di dati anagrafici e fiscali degli stessi; le firme dei candidati e dei presentatori devono essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.

Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.

Art. III, 9  
*Elettorato attivo e passivo*

Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo si richiamano i precedenti artt. II,2 e II, 3.

Art. III, 10  
*Presentazione e accettazione delle liste*

Le liste dei candidati devono essere presentate in triplice copia nelle ore di ufficio entro il termine previsto dal precedente art. III,8, presso la Sede di Pavia dell'Associazione, che ne restituirà ai presentatori un esemplare munito di un timbro con la data di ricevimento e contrassegnato da un numero progressivo e provvederà ad inoltrarne un esemplare alla Direzione Generale, unitamente alle dichiarazioni di accettazione. La Sede di Pavia informerà l'Ufficio Elettorale di eventuali note cause di ineleggibilità.

Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste sono adottate dal Consiglio d'Amministrazione entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione e comunicate, nei successivi 5 giorni, dal Presidente dell'Associazione al primo tra i sottoscrittori di ogni lista.

Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 2 dell'art. III,8, le liste stesse devono essere ridotte escludendo i candidati eccedentari in ordine di lista.

La riduzione del numero di candidati delle liste viene comunicata al primo sottoscrittore della medesima contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.

Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, si assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Le liste dei candidati sono pubblicate mediante affissione di apposito manifesto all'Albo dell'Associazione on line almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.

Le liste dei candidati sono altresì affisse nella sede del seggio elettorale.

#### Art. III, 11

##### *Seggio elettorale*

Il seggio elettorale relativo al Comitato della Zona Speciale Valle del Ticino è istituito presso la Sede di Pavia dell'Associazione.

Il seggio elettorale è composto da un numero massimo di cinque componenti: un Presidente, un Segretario e da uno a tre Scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.

Il Presidente dell'Associazione nomina il Presidente e il Segretario del seggio elettorale e, se del caso, detta disposizioni integrative al presente regolamento per l'espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti del seggio.

Durante le operazioni di voto e di spoglio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio.

Ai seggi è ammessa la presenza di un rappresentante per ogni lista designato in sede di presentazione delle liste.

#### Art. III, 12

##### *Espressione del voto e validità delle votazioni*

Gli aventi diritto esprimono il voto per una lista riportata sulla scheda relativa alla propria fascia contributiva di appartenenza (di colore giallo per la prima fascia; di colore arancione per la seconda fascia; di colore azzurro per la terza fascia). È possibile esprimere la preferenza per l'intera lista; è altresì ammessa l'espressione di una preferenza per un candidato della lista votata. La preferenza per un candidato assegna il voto anche alla lista corrispondente.

Le schede che oltre all'espressione di voto contengono annotazioni o segni anche involontari che possano renderne identificabile la provenienza saranno considerate nulle.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

#### Art. III, 13

##### *Spoglio dei voti*

Lo spoglio delle schede avviene ad elezioni ultimate separatamente per ciascuna fascia, ove siano costituite più fasce. Il seggio decide a maggioranza dei componenti sulle contestazioni e sui voti nulli, fatta salva l'approvazione dell'Ufficio elettorale dell'Associazione.

### Art. III, 14

#### *Lo scrutinio - La convalidazione - La dichiarazione dei risultati*

Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti, il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati, nell'ordine decrescente dei voti riportati, all'ufficio elettorale dell'Associazione e riconsegna il materiale elettorale all'Ufficio stesso.

I seggi sono assegnati alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi. I candidati con il maggior numero di preferenze validamente espresse nell'ambito della lista più votata sono eletti fino a raggiungere il numero di seggi assegnato alla lista ai sensi del precedente art. III,7, salvo i seggi assegnati ai candidati con maggiori preferenze, nell'ambito della lista che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quella più votata. In caso di parità dei voti di preferenza o in assenza di voti di preferenza, risultano eletti i candidati appartenenti alla lista secondo l'ordine di precedenza fissato nella lista medesima.

In caso di lista unica, alla stessa è attribuita la totalità dei seggi assegnati alla fascia, purché votata.

Di queste operazioni viene redatto il “verbale di convalida delle elezioni e di dichiarazione dei risultati elettorali”, contenente l'elencazione degli eletti; tale verbale, firmato dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Segretario, viene dichiarato consultabile per cinque giorni mediante apposito avviso affisso all'Albo on line dell'Associazione.

### Art. III, 15

#### *I ricorsi*

Contro lo svolgimento delle operazioni elettorali, la convalida delle elezioni e la dichiarazione del risultato delle votazioni è ammesso ricorso, da parte dei Consorziati, al Consiglio d'Amministrazione.

I ricorsi devono pervenire alla Direzione Generale entro cinque giorni dall'avvenuta affissione all'Albo on line dell'avviso di consultabilità del verbale di convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il Consiglio d'Amministrazione esamina e decide sui ricorsi presentatigli.

### Art. III, 16

#### *La proclamazione degli eletti*

La proclamazione degli eletti avviene mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione nei casi in cui siano stati presentati ricorsi contro lo svolgimento delle operazioni elettorali; in assenza di ricorsi, la proclamazione degli eletti è effettuata dal Presidente con la sottoscrizione del “verbale di convalida delle elezioni e dichiarazione dei risultati elettorali” di cui al 4° comma dell'art. III, 14.

### Art. III, 17

#### *Accettazione*

L'elezione viene notificata agli interessati dal Presidente dell'Associazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equivalente (PEC).

Art. III, 18

*La copertura dei posti vacanti*

Qualora uno o più membri eletti rinunzino alla carica entro cinque giorni dal ricevimento della notificazione o, entro tale termine, non abbiano o abbiano perso la qualità per essere eletti (*v. art. 17 dello Statuto*) o in caso di decesso, sono chiamati a coprire i posti resisi vacanti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Qualora gli eventi di cui sopra si verificano durante il quinquennio di durata in carica, il Consiglio d'Amministrazione, in attesa che si renda possibile ed opportuno procedere a nuove consultazioni elettorali, ha la facoltà di coprire il posto divenuto vacante con la nomina del Consorziato che nelle ultime elezioni ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto oppure può deliberare di consentire, pur in presenza di un posto vacante, la prosecuzione della gestione con i rimanenti componenti.

Nel caso di venir meno di membro eletto in rappresentanza di Società od Ente in genere, lo stesso sarà sostituito da altro rappresentante designato da detta Società od Ente.

Qualora venisse a mancare più della metà dei membri del Comitato si dovrà provvedere alla rinnovazione integrale dell'organo stesso per la restante parte del quinquennio.

## **Capo IV - GLI UTENTI IRRIGUI: LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI ZONA E L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ZONE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

### **Art. IV, 1**

#### *La costituzione dei Comitati di Zona*

In ciascuna Zona il Consiglio d'Amministrazione costituisce il relativo "Comitato di Zona", chiamando a farne parte i Presidenti dei Distretti a gestione autonoma, i Rappresentanti dei Distretti a gestione diretta e i Rappresentanti dei Tenimenti Isolati, che sono risultati eletti nella Zona stessa; nella Zona Cavo Montebello entrambi i Rappresentanti di ogni Distretto rappresentano il Distretto stesso nel Comitato di Zona (*v. art. 30 Statuto*).

I Distretti a regime commissariale sono rappresentati dai rispettivi Commissari.

Nel Comitato di Zona una stessa persona può essere Presidente di uno o più Distretti a gestione autonoma, Rappresentante di uno o più Distretti a gestione diretta e Rappresentante dei Tenimenti Isolati della Zona stessa.

Nessuno può essere eletto in più Zone; chi fosse eletto in più di una Zona deve optare per una sola di esse pur conservando la carica conseguita in ciascuno degli organismi rappresentati (Distretto o Tenimento Isolato). In difetto di opzione nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avvenuta elezione, questa sarà considerata valida per la Zona nella quale il Consorziato eletto è iscritto per il maggior contributo (*v. art. 30 dello Statuto*). Il rappresentante di Tenimenti Isolati non è tenuto ad optare nel caso in cui non vi fossero persone votate dopo l'ultimo eletto. L'opzione va comunque effettuata nel caso di elezione dello stesso soggetto a Delegato dell'Assemblea. A coprire in ogni Comitato di Zona il posto così resosi vacante viene chiamato:

- per i Distretti a gestione autonoma, un membro dell'Amministrazione Distrettuale designato dal Presidente del Distretto;
- per i Distretti a gestione diretta con Consulta, un membro della Consulta stessa designato dal Rappresentante del Distretto;
- per i Distretti a gestione diretta che non dispongono di una Consulta, un Consorziato del Distretto designato dal Rappresentante del Distretto medesimo;
- per i Tenimenti Isolati, il Consorziato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

### **Art. IV, 2**

#### *La convocazione dei Comitati di Zona per l'elezione dei Delegati*

In ciascun Comitato di Zona i Presidenti, i Rappresentanti dei Distretti, o i rispettivi Commissari ed altresì i Rappresentanti dei Tenimenti Isolati vengono convocati dal Presidente dell'Associazione o dal Rappresentante della Zona nel Consiglio d'Amministrazione, previi accordi con il Presidente stesso, per l'elezione, rispettivamente, dei Rappresentanti dei Distretti e dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati della Zona (Delegati) in seno all'Assemblea dei Delegati.

La determinazione del numero dei Rappresentanti delle Zone d'irrigazione nell'Assemblea dei Delegati e la ripartizione dei Delegati per ciascuna Zona d'irrigazione, tra Distretti e Tenimenti Isolati avviene con le modalità di cui al successivo art. VI, 1.

In ciascuna Zona d'irrigazione, ove la ripartizione dei Delegati tra i Distretti e i Tenimenti Isolati abbia determinato uno o più Delegati sia per i Distretti che per i Tenimenti Isolati, l'elezione dei Delegati avviene separatamente per i Distretti e per i Tenimenti Isolati; all'elezione dei Delegati spettanti ai Distretti partecipano soltanto i Presidenti, i Rappresentanti e i Commissari dei Distretti; all'elezione dei Delegati spettanti ai Tenimenti Isolati partecipano soltanto i Rappresentanti dei Tenimenti Isolati.

In ciascuna Zona ove un tipo di Utenti (Distretti o Tenimenti Isolati) non abbia raggiunto la contribuenza minima necessaria per avere un Delegato, l'elezione dei Delegati avviene unitariamente, con la partecipazione cioè di tutti i Rappresentanti degli Utenti irrigui (Distretti e Tenimenti Isolati), ciascuno dei quali può esercitare l'elettorato attivo e passivo.

La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata, che deve essere spedita almeno cinque giorni prima della riunione e deve indicare: il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della riunione stessa.

Alla lettera di convocazione dei Presidenti, dei Rappresentanti e dei Commissari dei Distretti è unito l'elenco degli stessi Presidenti e Rappresentanti, elenco che deve riportare, accanto a ciascun nome, il Comune di residenza e il Distretto o i Distretti rappresentati. Alla lettera di convocazione dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati è unito l'elenco degli stessi Rappresentanti, con indicato a fianco di ciascun nome il Comune di residenza. Nel caso in cui l'elezione dei Delegati, in base alle norme previste dal 4° comma del presente articolo, avvenga unitariamente per i Distretti e per i Tenimenti Isolati, tale elenco deve indicare, accanto a ciascun nome, il Comune di residenza e la circoscrizione territoriale rappresentata (Distretto o Tenimento Isolato). Su tutti i sopra specificati elenchi i nominativi dei Presidenti di Distretti a gestione autonoma, quelli dei Rappresentanti di Distretti a gestione diretta, dei Rappresentanti di Tenimenti Isolati che siano anche Delegati uscenti sono sottolineati.

I membri dei Comitati di Zona devono intervenire personalmente alle riunioni dei rispettivi Comitati: non sono ammesse deleghe.

#### Art. IV, 3

##### *Il Presidente e il Segretario della riunione elettorale*

La riunione di ciascun Comitato di Zona è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Rappresentante della Zona d'irrigazione nel Consiglio d'Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione e del Consigliere della Zona, la riunione sarà presieduta dal più anziano di età dei membri presenti.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento fungerà da Segretario un altro dipendente dell'Associazione designato dal Direttore Generale.

#### Art. IV, 4

##### *La validità della riunione elettorale*

La riunione è valida in prima convocazione quando il numero degli intervenuti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti il Comitato; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La riunione in seconda convocazione può essere indetta per lo stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo questa, con lo stesso avviso della prima convocazione.

Art. IV, 5  
*La composizione dell'Ufficio elettorale*

L'Ufficio elettorale è composto dal Presidente della riunione e da due Scrutatori nominati a maggioranza dal Comitato tra i membri del Comitato stesso. Funge da Segretario dell'Ufficio elettorale il Segretario della riunione.

Art. IV, 6  
*Le votazioni e le schede elettorali*

I Delegati in Assemblea sono eletti, separatamente, dai Rappresentanti dei Distretti e dai Rappresentanti dei Tenimenti Isolati, in numero proporzionale alle rispettive contribuzioni.

Qualora una delle due suddette componenti non raggiungesse il valore minimo di contribuzione per avere diritto a un Delegato, la votazione avverrà in forma congiunta.

Le schede elettorali - che devono essere munite, a pena di nullità, del timbro dell'Associazione - sono fornite esclusivamente a cura della Direzione Generale dell'Associazione stessa e sono di colore:

- *arancione* per le votazioni dei Distretti, nelle Zone d'irrigazione in cui gli stessi votano separatamente dai Tenimenti Isolati;
- *rosa* per le votazioni dei Tenimenti Isolati, nelle Zone d'irrigazione in cui gli stessi votano separatamente dai Distretti;
- *grigio* per le votazioni nell'ambito di quelle Zone in cui i Distretti e i Tenimenti Isolati votano congiuntamente.

Sulle schede arancioni per le votazioni dei soli Distretti devono essere indicati:

- il numero dei Delegati di Zona da eleggere in rappresentanza dei Distretti;
- il nome, il cognome, la data di nascita e il Comune di residenza dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Distretti della Zona, con la denominazione, accanto a ciascun nominativo, del Distretto o dei Distretti rappresentati.

Sulle schede rosa per le votazioni dei soli Tenimenti Isolati devono essere indicati:

- il numero dei Delegati di Zona da eleggere in rappresentanza dei Tenimenti Isolati;
- il nome, il cognome, la data di nascita e il Comune di residenza dei Rappresentanti dei Tenimenti Isolati della Zona.

Sulle schede grigie per le votazioni congiunte dei Distretti e dei Tenimenti Isolati devono essere indicati:

- il numero dei Delegati di Zona da eleggere;
- il nome, il cognome, la data di nascita e il Comune di residenza di ciascuno dei componenti il Comitato di Zona con la denominazione, accanto a ciascun nominativo, della circoscrizione territoriale (Distretto o Tenimento Isolato) rappresentata.

Su ciascun tipo di scheda i nominativi sono elencati in ordine alfabetico; accanto a ciascuno di essi è stampata una casella per l'espressione del voto.

Ciascuna scheda dà diritto ad UN voto.

Art. IV, 7  
*Le modalità di votazione*

La votazione viene effettuata a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di un segno nella casella stampata a fianco dei nominativi prescelti.

Non può essere votato - a pena di nullità - un numero di nominativi superiore a quello dei Delegati spettanti alla Zona da eleggere, quale indicato sulla scheda.

Ogni componente del Comitato di Zona dispone di un voto. Se però una medesima persona fa parte del Comitato quale rappresentante di due o più Distretti, dispone di tanti voti (e, quindi, di tante schede) quanti sono i Distretti che rappresenta. Se una stessa persona fa parte del Comitato in rappresentanza di Tenimenti Isolati e di uno o più Distretti, dispone - oltre che del voto spettantegli quale Rappresentante dei Tenimenti Isolati - anche di tanti altri voti quanti sono i Distretti rappresentati.

Compilata ogni scheda, l'elettore la piega e la consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale, che la depone nell'urna pertinente. Nel contempo uno dei componenti l'Ufficio elettorale appone la propria firma o sigla accanto al nome del votante sull'elenco dei componenti il Comitato di Zona interessati.

#### Art. IV, 8

##### *La validità delle votazioni*

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

#### Art. IV, 9

##### *Lo scrutinio*

Dopo che i presenti hanno votato, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e, previo riscontro del numero delle schede contenute in ciascuna urna (Distretti o Tenimenti Isolati) con quello delle schede spettanti ai rispettivi votanti, procede allo scrutinio.

Effettuate le operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale compila due separati prospetti (nel caso di votazioni separate dei Distretti e dei Tenimenti Isolati) oppure un solo prospetto (nel caso di votazioni congiunte), con l'indicazione dei nomi votati e dei voti validi da ciascuno di essi conseguiti. Ogni prospetto è firmato dai componenti l'Ufficio elettorale.

#### Art. IV, 10

##### *La dichiarazione dei risultati elettorali*

Il Presidente della riunione, previa lettura dei prospetti o del prospetto di cui al precedente art., dichiara i risultati delle votazioni, fatte comunque salve eventuali valutazioni in merito a opzioni e contribuenze da parte della Direzione Generale.

S'intendono eletti Delegati in seno all'Assemblea dell'Associazione coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, si intende eletto il maggior contribuente (media annua contributiva dell'ultimo quadriennio). Per i membri del Comitato Rappresentanti di Distretti, enti collettivi, corpi morali o società la contribuenza da prendere in considerazione è quella dell'organismo rappresentato, e cioè la contribuenza che deriva dalla "Gestione generale dell'Associazione" e che interessa, quindi, la generalità dei Consorziati (contributi "comprensoriale", "acqua irrigua estiva", "acqua irrigua jemale", "di assistenza per i Distretti" e "di gestione per i Distretti a g.d."); se un Delegato rappresenta più Distretti, la contribuenza sarà costituita dalla somma delle contribuenze dei singoli Distretti rappresentati in quella Zona.

Per i Tenimenti Isolati la contribuenza sarà quella complessiva del Titolare del Tenimento stesso, anche se relativa a terreni ricadenti in Zone diverse del comprensorio consortile o appartenenti a Distretti.

Di ogni elezione viene redatto apposito “verbale delle operazioni di votazione e di scrutinio”, che deve essere firmato seduta stante dal Presidente, dagli Scrutatori e dal Segretario dell’Ufficio elettorale. L’esito di tali votazioni è pubblicato all’Albo on line dell’Associazione per cinque giorni.

Chi risultasse eletto all’Assemblea in rappresentanza sia dei Distretti che dei Tenimenti Isolati deve optare per la rappresentanza degli uni o degli altri; in difetto di opzione nel termine di cinque giorni dalla data della relativa comunicazione da effettuarsi a cura della Direzione Generale, viene considerata valida l’elezione all’Assemblea in rappresentanza dei Distretti. Per la copertura del posto resosi vacante nell’Assemblea dei Delegati valgono le disposizioni di cui al successivo art. VI, 4.

Art. IV, 11  
*I ricorsi*

Contro le operazioni elettorali ed i risultati delle votazioni è ammesso ricorso al Consiglio d’Amministrazione da far pervenire, per il tramite della Direzione Generale, entro giorni cinque dalla pubblicazione.

## **Capo V - GLI UTENTI INDUSTRIALI: LA COSTITUZIONE DEI COMITATI DEGLI UTENTI INDUSTRIALI E L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI TALI UTENTI IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

### Art. V, 1

#### *I tipi di Utenti industriali*

Ai fini dell'elezione degli Organi consorziali gli Utenti industriali sono divisi in due sezioni:

- gli "Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica", che comprendono i titolari di dispense industriali per la produzione di energia idroelettrica;
- gli "Utenti industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi", che comprendono i titolari di dispense industriali per il raffreddamento di impianti e i titolari di dispense industriali per usi diversi.

Ove la convenzione di cui l'Utente industriale è titolare preveda utilizzazioni diverse, per l'assegnazione all'una o all'altra sezione si fa riferimento a quella che risulta prevalente sotto l'aspetto contributivo.

### Art. V, 2

#### *I Rappresentanti degli Utenti industriali*

Ai fini dell'elezione degli Organi consorziali, ciascun Utente industriale, su avviso dell'Associazione tramite raccomandata A.R. o mezzo equivalente (PEC), dovrà indicare il nominativo della persona incaricata di rappresentare l'Utente stesso, sia per quanto attiene l'elettorato attivo che per quello passivo. Il nominativo dovrà essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente (PEC) indirizzata alla sede dell'Associazione, via Negroni, 7 - Novara, entro il 15 ottobre 2024.

In mancanza l'Utente industriale sarà escluso dalla lista elettorale per l'elezione in corso.

### Art. V, 3

#### *La determinazione, ai fini elettorali, della contribuzione media quadriennale degli Utenti industriali*

Va considerato che tutte le operazioni elettorali si svolgono nel corso dell'ultimo esercizio del quinquennio trascorso dalle ultime elezioni e, pertanto, prima che tale esercizio sia compiuto; non essendo quindi possibile utilizzare i dati di contribuzione definitivi concernenti detto esercizio e tenuto conto altresì dei termini generalmente previsti dalle convenzioni stipulate con gli Utenti industriali, la contribuzione da considerare per tali Utenti ai fini elettorali è quella relativa ai primi quattro anni solari del quinquennio trascorso dalle ultime elezioni, con la precisazione che la contribuzione stessa è, ovviamente, quella del contributo ordinario "delle dispense industriali".

Per gli Utenti per i quali fosse impossibile stabilire la media quadriennale dei contributi, saranno prese in considerazione le medie triennale o biennale, in difetto, l'importo del contributo corrisposto nell'anno solare precedente quello delle elezioni.

#### Art. V, 4

##### *La costituzione dei Comitati degli Utenti industriali*

Tutti gli “Utenti industriali per la produzione idroelettrica” che hanno provveduto alla comunicazione di cui al precedente art. V,2 entrano a far parte del “Comitato degli Utenti industriali per la produzione idroelettrica”.

Tutti gli “Utenti industriali per il raffreddamento impianti e per usi diversi” che hanno provveduto alla comunicazione di cui al precedente art. V,2 entrano a far parte del “Comitato degli Utenti industriali per il raffreddamento impianti e per usi diversi” (v. *artt. 31 e 32 dello Statuto*).

Non può essere indicato a rappresentare un Utente Industriale chi fosse già stato eletto in una Zona irrigua.

#### Art. V, 5

##### *La convocazione dei Comitati degli Utenti industriali per l'elezione dei Delegati*

Ciascun Comitato degli Utenti industriali è separatamente convocato dal Presidente dell'Associazione oppure dal Consigliere d'Amministrazione rappresentante degli Utenti industriali, previa accordi con il Presidente stesso, per l'elezione dei *rappresentanti* (Delegati) di ciascun Comitato degli Utenti industriali all'Assemblea dei Delegati.

La convocazione è fatta per lettera raccomandata - da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione - o mezzo equivalente (PEC) contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dello scopo della riunione stessa (v. *art. 31 dello Statuto*).

Alla lettera di convocazione sarà unito l'elenco degli Utenti industriali con i relativi Rappresentanti costituenti il Comitato di tali Utenti, elenco che dovrà riportare, accanto a ciascun nome, l'Utenza rappresentata, con i relativi sede legale e recapito, ed altresì la localizzazione ed il tipo delle varie utilizzazioni di ciascuna Utenza stessa. Sull'elenco i nominativi dei Rappresentanti degli Utenti industriali che siano anche Delegati uscenti sono sottolineati.

I membri di ciascuno dei Comitati degli Utenti industriali devono intervenire personalmente alla riunione dei Comitati stessi: non sono ammesse deleghe.

La determinazione del numero dei Delegati in seno all'Assemblea spettante agli Utenti industriali avviene con le modalità di cui al successivo art. VI,1.

#### Art. V, 6

##### *Le modalità di votazione*

Ad ogni Utente industriale iscritto nelle liste elettorali spetta un numero di voti che è in relazione alla media annua (determinata secondo le norme di cui all'art. V,3 del presente Regolamento) dei contributi versati nel quadriennio precedente e che corrisponde all'applicazione dei criteri previsti dalla seguente tabella, corrispondente a quella adottata per gli utenti iscritti nelle liste dei Distretti e dei Tenimenti isolati (v. art. II,9) con i valori moltiplicati per venti:

CONTRIBUTI		NUMERO DEI VOTI
da euro	fino a euro	
-	999,99	1
1.000,00	2.599,99	2
2.600,00	4.999,99	3
5.000,00	8.199,99	4
8.200,00	12.199,99	5
12.200,00	17.199,99	6
17.200,00	22.799,99	7
22.800,00	29.199,99	8
29.200,00	36.399,99	9
36.400,00	44.399,99	10
44.400,00	53.199,99	11
53.200,00	62.799,99	12
62.800,00	73.399,99	13
73.400,00	84.599,99	14
84.600,00	96.599,99	15

da € 96.600,00 in poi il numero dei voti risulterà dall'applicazione della formula

$$v = \sqrt{\frac{c}{400}}$$

(nella quale "v" indica il numero dei voti e "c" l'importo dei contributi) con arrotondamento del numero dei voti all'unità superiore se i primi decimali ottenuti superano il 50 ed a quella inferiore nel caso contrario.

Conformemente a quanto previsto per gli utenti iscritti nelle liste dei Distretti e dei Tenimenti isolati (v. art. II,9), ogni Utente industriale non può comunque essere iscritto nella lista elettorale della sezione cui appartiene con più del 10 per cento dei voti totali spettanti a tutti gli Utenti della stessa sezione; qualora, pertanto, un Utente Industriale disponga di un numero di voti superiore al 10%, viene iscritto nella lista con un numero di voti pari al 10% (arrotondato per difetto) dell'originario totale di voti dell'intera lista della sezione di appartenenza.

Art. V, 7  
*Altre norme*

Per tutto quanto non diversamente indicato valgono, in quanto applicabili, le norme statutarie e regolamentari concernenti le elezioni dei Rappresentanti delle Zone d'irrigazione all'Assemblea dei Delegati, fatto salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. VI,4.

## **Capo VI - LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI E L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL COLLEGIO DEGLI ARBITRI**

### **Art. VI, 1**

#### *La composizione dell'Assemblea dei Delegati*

L'Assemblea dei Delegati è composta di cento membri eletti dai Comitati di Zona e dai Comitati degli Utenti industriali in base alla contribuenza, con le modalità e i limiti indicati dallo Statuto. (*v. art. 33 dello Statuto*).

A tal fine, si determina anzitutto la contribuenza media annua complessiva del Consorzio, riferita all'ultimo quadriennio, sommando la contribuenza delle Zone d'irrigazione a quella degli Utenti industriali, e la si divide per il numero complessivo dei Delegati da eleggere (cento), ottenendo così il quorum per l'elezione di un Delegato per ciascun Comitato degli Utenti industriali. Il numero teorico dei Delegati in seno all'Assemblea spettante a ciascun Comitato degli Utenti industriali è determinato in base al rapporto tra la contribuenza media annua relativa all'ultimo quadriennio degli Utenti di un Comitato per il suddetto quorum: si applicano quindi i limiti statutari (*v. art. 31.A dello Statuto*) che prevedono un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Ottenuto in tal modo il numero complessivo dei Delegati spettanti agli Utenti industriali, risulta determinato, per differenza rispetto a cento, il numero "N" dei Delegati complessivamente spettanti alle Zone d'irrigazione.

Per ripartire tale numero "N" tra le varie Zone d'irrigazione, si divide la contribuenza media annua delle Zone d'irrigazione per il predetto numero "N", ottenendo il quorum necessario per l'elezione di un Delegato da parte delle Zone. Dal rapporto tra la contribuenza di ciascuna Zona con il suddetto quorum si ottiene il numero teorico dei Delegati spettanti alla Zona stessa: si applicano quindi i limiti statutari (*v. art. 30.A dello Statuto*) che prevedono un numero non inferiore a tre e non superiore a dieci.

Per quanto riguarda il numero dei Delegati della Zona Speciale Valle del Ticino, in seno all'Assemblea dei Delegati, il numero spettante è ripartito tra i Consorziati appartenenti alle varie fasce di contribuenza nella medesima proporzione di composizione del Comitato di Zona.

I Distretti (a gestione autonoma e a gestione diretta) ed i Tenimenti Isolati, comprese le forme speciali ad essi assimilate (Coutenze, Fondi Accorpati Irrigati Direttamente, Fondi Sparsi Irrigati Direttamente), hanno diritto ad un numero di Delegati proporzionale alla rispettiva contribuenza.

### **Art. VI, 2**

#### *La proclamazione degli eletti e la costituzione dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio dei Delegati per la Gestione speciale bonifica*

Sulla base dei risultati delle elezioni di cui ai Capi IV e V, il Consiglio d'Amministrazione con proprio provvedimento proclama gli eletti e costituisce l'Assemblea dei Delegati (*v. art. 33, 3° comma dello Statuto*), di cui fanno parte anche un Rappresentante della Regione Piemonte e un Rappresentante della Regione Lombardia (*v. art. 33, 3° comma dello Statuto*); conseguentemente, è costituito anche il Consiglio dei Delegati (*v. art. 45, 1° comma dello Statuto*).

Art. VI, 3  
*La notificazione agli eletti*

L'elezione a membro dell'Assemblea dei Delegati è notificata agli interessati - a proclamazione avvenuta da parte del Consiglio d'Amministrazione - dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta o mezzo equivalente (PEC o raccomandata a mano).

Art. VI, 4  
*La copertura dei posti resisi vacanti nell'Assemblea dei Delegati*

Qualora un membro eletto all'Assemblea in rappresentanza degli Utenti irrigui rinunci alla carica entro cinque giorni dal ricevimento della notificazione o, entro tale termine, venga comunque a mancare o a perdere la qualità per essere eletto (*art. 17 dello Statuto*), viene chiamato a coprire il posto resosi vacante colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nell'ambito della Zona e del tipo di Utenti rappresentato (Distretti o Tenimenti Isolati). Qualora gli eventi di cui sopra si verificano durante il quinquennio di durata in carica, il Consiglio d'Amministrazione, in attesa che si renda possibile ed opportuno procedere a nuove consultazioni elettorali, ha la facoltà di coprire il posto divenuto vacante con la nomina del Consorziato che nelle ultime votazioni per l'elezione dei Delegati ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, sempre nell'ambito della Zona e del tipo di Utenti rappresentato (Distretti o Tenimenti Isolati).

Qualora il Delegato da sostituire sia un rappresentante di Utente industriale, spetterà all'Utente stesso designare il nominativo della persona che dovrà rappresentarlo in seno all'Assemblea dei Delegati per il residuo periodo del quinquennio.

Qualora il Delegato fosse anche Consigliere d'Amministrazione, si procede a nuove consultazioni elettorali in occasione della prima Assemblea utile.

Art. VI, 5  
*La decadenza dei Delegati uscenti*

La proclamazione dei nuovi membri dell'Assemblea dei Delegati comporta la contestuale decadenza dei Delegati in carica.

Art. VI, 6  
*Gli Organi da eleggere da parte dell'Assemblea dei Delegati*

Spetta all'Assemblea dei Delegati in funzione elettorale eleggere:

- il *Presidente* dell'Associazione è scelto tra i membri *dell'Assemblea (v. art. 43 dello Statuto)*;
- il *Consiglio d'Amministrazione*, i cui componenti devono essere scelti tra i membri dell'Assemblea medesima in modo che ogni Zona d'irrigazione, la Zona Speciale Valle del Ticino e ciascuna delle due sezioni degli Utenti industriali abbiano il proprio Rappresentante nel Consiglio stesso (*vedi art. 38, 1° comma dello Statuto*); i Rappresentanti di ogni Regione nell'Assemblea dei Delegati siedono di diritto nel Consiglio d'Amministrazione (*vedi art. 38, 2° comma dello Statuto*);

- uno dei tre membri effettivi e uno dei tre membri supplenti del *Collegio dei Revisori dei Conti* (v. art. 53 dello Statuto);
- il *Collegio degli Arbitri*, composto di 5 membri effettivi (almeno due dei quali dovranno essere tecnici) e di 3 supplenti, scelti anche tra non Consorziati (v. art. 79 dello Statuto).

#### Art. VI, 7

##### *La convocazione dell'Assemblea dei Delegati*

L'Assemblea dei Delegati viene convocata entro il 31 dicembre 2024 per procedere all'elezione degli Organi di cui all'art. precedente.

La convocazione è effettuata, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, dal Presidente dell'Associazione per mezzo di lettera raccomandata o mezzo equivalente (PEC) da spedire almeno cinque giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

I Delegati devono intervenire personalmente all'Assemblea: non sono ammesse deleghe.

#### Art. VI, 8

##### *Il Presidente ed il Segretario della riunione assembleare*

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente designati ai sensi dell'art. 39.A dello Statuto consorziale. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione e dei due Vice Presidenti designati a sostituirlo, assumerà la Presidenza dell'Assemblea il più anziano di età dei Consiglieri presenti alla riunione.

Ove non sia diversamente stabilito dal Presidente, le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario del Consorzio; in caso di sua assenza o impedimento fungerà da Segretario un altro dipendente dell'Associazione designato dal Direttore Generale.

#### Art. VI, 9

##### *La validità della riunione assembleare*

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei Delegati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

La riunione dell'Assemblea in seconda convocazione può essere indetta nel medesimo giorno e con lo stesso avviso della prima convocazione, ma almeno un'ora dopo questa (v. art. 49 dello Statuto).

#### Art. VI, 10

##### *La composizione dell'Ufficio elettorale*

L'Ufficio elettorale si compone:

- del Presidente dell'Assemblea;
- di due Scrutatori nominati a maggioranza dai Delegati tra i membri dell'Assemblea.

Le funzioni di Segretario dell'Ufficio elettorale sono assunte dal Segretario della riunione.

#### Art. VI, 11

##### *L'elenco dei Delegati*

A tutti i Delegati presenti viene fornito l'elenco dei membri che compongono l'Assemblea, elenco sul quale i Delegati rappresentanti gli Utenti irrigui, quelli rappresentanti gli Utenti di bonifica idraulica e quelli rappresentanti gli Utenti industriali sono riportati separatamente.

I nominativi dei Delegati rappresentanti gli Utenti irrigui sono inoltre divisi per Zona, quelli rappresentanti la Zona Speciale Valle del Ticino per fascia di contribuenza, mentre quelli rappresentanti gli Utenti industriali sono divisi per sezione di appartenenza.

Nell'ambito di ciascuna suddivisione i Delegati sono elencati in ordine alfabetico ed accanto a ciascun nominativo è indicato il Comune di residenza.

In relazione alla facoltà del Consiglio d'Amministrazione di proporre candidati (v. successivo art. VI,13), i nominativi dei Delegati proposti quali candidati alle cariche di Presidente e Consigliere sono inoltre sottolineati con apposito simbolo.

#### Art. VI, 12

##### *Le schede elettorali*

Le schede per l'elezione:

- del Presidente dell'Associazione;
- del Consiglio d'Amministrazione;
- dei due membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- del Collegio degli Arbitri;

sono fornite esclusivamente dalla Direzione Generale dell'Associazione e devono essere munite, a pena di nullità, del timbro dell'Associazione stessa.

Dette schede sono di colore:

- *bianco*, per l'elezione del Presidente;
- *azzurro*, per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione;
- *verde*, per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- *giallo*, per l'elezione del Collegio degli Arbitri.

Ciascuna scheda dà diritto ad UN voto.

#### Art. VI, 13

##### *La facoltà del Consiglio d'Amministrazione di proporre candidati*

Il Consiglio d'Amministrazione uscente ha facoltà di proporre all'Assemblea dei Delegati i candidati per l'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei due membri dei Revisori dei Conti e degli Arbitri.

I nominativi dei candidati proposti vengono riportati sulle rispettive schede.

Art. VI, 14  
*Le modalità di votazione*

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

Ogni Delegato dispone di un solo voto.

Ciascun Delegato è chiamato a esprimere la propria preferenza su tutti i componenti il Consiglio d'Amministrazione, che rappresentano le varie tipologie di Utenti così come previsto ai successivi articoli VI,17 e VI,18.

Art. VI, 15  
*La validità delle votazioni*

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. VI, 16  
*L'elezione del Presidente*

Sulla scheda per l'elezione del Presidente, accanto al nominativo proposto, vengono stampate sulla sinistra una casella e sulla destra una riga in bianco per l'eventuale votazione di un nominativo diverso da quello proposto.

Per dare il voto al nominativo proposto l'elettore appone un segno nella casella stampata a fianco del nome; per dare il voto ad altro nominativo deve scriverne il nome sull'apposita riga in bianco.

Il Presidente in carica è rieleggibile.

Art. VI, 17  
*La rappresentanza degli Utenti irrigui e degli Utenti di bonifica idraulica nel Consiglio d'Amministrazione*

Come già indicato nel precedente art. VI,6, gli Utenti irrigui hanno diritto ad avere nel Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione un Consigliere per ogni Zona d'irrigazione e gli Utenti di bonifica idraulica un Consigliere.

Art. VI, 18  
*La rappresentanza degli Utenti industriali nel Consiglio d'Amministrazione*

Come già indicato nel precedente art. VI,6, gli Utenti industriali hanno diritto ad avere nel Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione un rappresentante per ciascuna sezione e, più precisamente, un Consigliere per gli "Utenti industriali per la produzione di energia idroelettrica" ed un Consigliere per gli "Utenti industriali per il raffreddamento di impianti e per usi diversi".

Art. VI, 19  
*L'elezione del Consiglio d'Amministrazione*

La scheda per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione riporta tre colonne. Nella prima colonna vengono indicati gli organismi rappresentati (Zona d'irrigazione, Zona Speciale Valle del Ticino o sezione degli Utenti industriali). Nella seconda colonna, accanto a ciascun organismo rappresentato viene indicato il nominativo del rispettivo candidato proposto, preceduto sulla sinistra da una casella, che consente il voto per ciascun candidato; la lista proposta è preceduta a sua volta, in alto, da un'apposita casella che consente il voto per l'intera lista. Nella terza colonna sono riportate tante righe in bianco quanti sono gli organismi rappresentati, per consentire le votazioni di "altri nominativi", cioè di nominativi diversi da quelli proposti.

Per esprimere il proprio voto l'elettore può:

- apporre un segno nell'apposita casella "voto per l'intera lista"; in tal caso risultano votati tutti i candidati proposti;
- cancellare uno o più dei candidati proposti; in tal caso si intendono votati soltanto i candidati proposti non cancellati, anche se non risulta segnata l'apposita casella "voto per l'intera lista" e anche se non è stato apposto un segno nelle caselle stampate a sinistra dei candidati proposti non cancellati;
- cancellare uno o più dei candidati proposti e sostituirli - tutti o solo alcuni scrivendo nelle righe appositamente predisposte a destra della lista proposta - con altri nominativi scelti tra i componenti l'Assemblea dei Delegati che siano rappresentanti della stessa Zona d'irrigazione, della Zona Speciale Valle del Ticino o della stessa sezione degli Utenti industriali cui appartiene il candidato cancellato; in tal caso si intendono votati i candidati proposti non cancellati e quelli scritti nelle righe appositamente predisposte a destra della lista proposta;
- scrivere solamente nelle righe appositamente predisposte a destra della lista proposta, per ciascuna Zona d'Irrigazione, per la Zona Speciale Valle del Ticino e per i diversi tipi di Utenti industriali, i nominativi scelti tra i componenti l'Assemblea dei Delegati; in tal caso si intendono votati solo i nominativi scelti;

il voto per l'intera lista prevale su un'eventuale segno apposto su singolo candidato della lista stessa.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione in carica sono rieleggibili.

Art. VI, 20  
*L'elezione di uno dei membri effettivi e di uno dei membri supplenti  
del Collegio dei Revisori dei Conti*

Sulle schede per l'elezione dei due Revisori dei Conti (effettivo e supplente), accanto a ciascuno dei nominativi proposti vengono stampate sulla sinistra una casella e sulla destra una riga in bianco per l'eventuale votazione di un nominativo diverso da quello proposto.

Per dare il voto a tutti e due i candidati proposti, l'elettore appone un segno nell'apposita casella "voto per l'intera lista" o sulle due caselle stampate a fianco dei nomi proposti. Nel caso voglia dare il voto solo ad uno dei nominativi proposti, l'elettore appone un segno nella casella stampata a fianco del nome confermato e cancella il nome da escludere scrivendo l'eventuale altro nominativo sull'apposita riga a destra di quello che intende sostituire.

Nel caso voglia sostituire entrambi i nominativi proposti, l'elettore senza obbligo di cancellare i nominativi prestampati scrive due altri nominativi sulle apposite righe a destra di quelli che intende sostituire.

I Revisori dei Conti durano in carica sino alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati (v. art. 53 dello Statuto).

#### Art. VI, 21

##### *L'elezione del Collegio degli Arbitri*

Sulle schede per l'elezione degli Arbitri (effettivi e supplenti), accanto a ciascuno dei nominativi proposti vengono stampate sulla sinistra una casella e sulla destra una riga in bianco per l'eventuale votazione di un nominativo diverso da quello proposto; la lista proposta è preceduta a sua volta, in alto, da un'apposita casella che consente il voto per l'intera lista.

Per dare il voto a tutti i candidati proposti l'elettore appone un segno nell'apposita casella "voto per l'intera lista". Nel caso voglia dare il voto solo ad alcuni dei nominativi proposti, l'elettore appone un segno nella casella stampata a fianco dei nomi prescelti e scrive gli eventuali altri nominativi sulle apposite righe a destra di quelli che intende sostituire.

Gli Arbitri in carica sono rieleggibili (art. 79 dello Statuto).

#### Art. VI, 22

##### *Lo scrutinio*

Dopo che i Delegati presenti alla riunione hanno votato, con contestuale apposizione da parte di uno degli Scrutatori della propria firma o sigla sull'elenco dei Delegati accanto al nominativo di ciascun votante, il Presidente dichiara chiusa la votazione e, previo riscontro del numero delle schede contenute nelle urne con quello degli intervenuti alla riunione e dei votanti, l'Ufficio elettorale procede allo scrutinio.

Compite le operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale redige i prospetti sui quali sono riportati - per il Presidente, per il Consiglio d'Amministrazione, per i due membri del Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio degli Arbitri - i nominativi votati ed i voti validi conseguiti da ciascuno. Redige inoltre l'apposito "Verbale dei risultati delle votazioni per l'elezione del Presidente, del Consiglio d'Amministrazione, dei due membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio degli Arbitri".

Sia il prospetto che il verbale vengono firmati seduta stante dai componenti l'Ufficio elettorale.

#### Art. VI, 23

##### *La dichiarazione dei risultati elettorali e la proclamazione degli eletti*

Si intendono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti si intende eletto colui che è iscritto nei ruoli consorziali di contribuenza per il maggior importo come media annua dell'ultimo quadriennio: la contribuenza da prendere in considerazione per i Delegati Rappresentanti di Distretti, enti collettivi, corpi morali, società o Utenti industriali è quella dell'organismo rappresentato, con le stesse modalità ed in analogia con quanto indicato all'art. IV,10.

Il Presidente, mediante lettura del verbale di cui al precedente art., dà notizia ai Delegati dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti.

L'esito di tali votazioni è pubblicato sull'Albo on line dell'Associazione per cinque giorni.

Art. VI, 24

*I ricorsi*

Contro le operazioni elettorali ed i risultati delle votazioni è ammesso ricorso al Consiglio d'Amministrazione. Il ricorso, in carta semplice, deve essere presentato nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione nell'Albo on line dell'esito delle votazioni e non ha effetto sospensivo.

Art. VI, 25

*La notificazione agli eletti*

L'elezione alle cariche di cui all'art. VI,6 è notificata dal Presidente della riunione assembleare agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta o mezzo equivalente (PEC o raccomandata a mano).

Art. VI, 26

*La durata delle cariche*

Il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio degli Arbitri entrano in carica il 1° gennaio 2025; il quinquennio di durata in carica termina il 31 dicembre 2029.

Art. VI, 27

*L'elezione del Presidente, del Cancelliere e del Vice Cancelliere del Collegio degli Arbitri*

Nella seduta di insediamento il Collegio degli Arbitri provvede ad eleggere il proprio Presidente, scegliendolo tra gli Arbitri effettivi, e a nominare il Cancelliere del Collegio stesso ed il suo eventuale sostituto (*art. 79 dello Statuto e 1 del Regolamento di procedura del Collegio*).

## **Capo VII - GLI UTENTI IRRIGUI: IL REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE O LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DEL DISTRETTO**

### **Art. VII, 1**

#### *La modificazione della forma di gestione del Distretto*

La modificazione della forma di gestione del Distretto (*art. 11 dello Statuto*) si decide mediante referendum, da effettuare, di regola, in occasione delle elezioni degli Organi consorziali; in via straordinaria e con delibera del Consiglio d'Amministrazione il referendum può essere effettuato anche durante il quinquennio quando riguarda il passaggio dalla gestione autonoma alla diretta.

### **Art. VII, 2**

#### *La richiesta di referendum*

La richiesta di referendum concernente il passaggio dalla gestione autonoma a quella diretta per essere accolta deve essere presentata dall'Amministrazione Distrettuale in carica (nel caso di Distretti a regime commissariale, dal Commissario nominato dal Consiglio d'Amministrazione) ovvero da almeno un decimo dei Consorziati del Distretto i quali rappresentino complessivamente almeno un terzo della superficie dei terreni iscritti nel catasto distrettuale.

La richiesta di referendum concernente il passaggio dalla gestione diretta all'autonoma per essere accolta deve essere presentata da almeno un decimo dei Consorziati del Distretto i quali rappresentino complessivamente almeno un terzo della superficie dei terreni iscritti nel catasto distrettuale.

Le firme dei presentatori della richiesta - nel caso in cui la stessa non sia formulata dall'Amministrazione in carica o dal Commissario - devono essere autenticate da un Notaio o da un Funzionario dell'Associazione.

Il referendum per il mutamento della forma di gestione dei Distretti può essere indetto anche direttamente con provvedimento del Consiglio d'Amministrazione.

### **Art. VII, 3**

#### *Le modalità per la convocazione dei Consorziati e le norme per il referendum*

La convocazione dei Consorziati per il referendum è disposta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, mediante manifesto da affiggere, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per la votazione, alla sede dell'Ufficio Zonale e, ove esista, a quella del Distretto ed altresì agli albi dei Comuni territorialmente interessati.

Per:

- il diritto al voto;
- i voti spettanti al Consorziato;
- la formazione e la pubblicazione della lista elettorale del Distretto;
- i certificati elettorali;
- le deleghe;
- le schede per la votazione;

- la costituzione dell'Ufficio elettorale;
  - le modalità e la validità delle votazioni;
  - lo scrutinio e la dichiarazione dei risultati;
  - la presentazione e la decisione dei ricorsi,
- valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. II,2, II,9, II,10, II,12, II,13, II,15, II,16, II,17, II,18 II,19 e II,20 del presente Regolamento elettorale.

Art. VII, 4

*I risultati del referendum*

La modificazione della forma di gestione del Distretto sottoposta al referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione un numero di Consorziati che rappresenti non meno del 50% della superficie dei terreni iscritti nel catasto distrettuale e se i voti favorevoli sono risultati pari ad almeno i due terzi dei voti validamente espressi.

Art. VII, 5

*La proclamazione dei risultati*

La proclamazione dei risultati avviene mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. VII, 6

*La scelta della forma di gestione del Distretto*

Nel caso di costituzione di nuovo Distretto oppure al termine di un periodo a regime commissariale o, comunque, quando venga ritenuto opportuno dal Consiglio d'Amministrazione, questi può deliberare di sottoporre a referendum la scelta della forma di gestione del Distretto.

In tal caso, le modalità di svolgimento del referendum sono le stesse di quelle indicate per la modificazione della forma di gestione del Distretto ma si intenderà adottata la forma di gestione che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi espressi, qualunque sia stata la partecipazione dei Consorziati alla votazione.

## **Capo VIII - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE**

Art. VIII, 1

*Le funzioni attribuite al Direttore Generale*

Per le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Direttore Generale, si rimanda all'art. V,9 del Regolamento della rete principale e della gestione generale dell'Associazione.